

386.

## SEDUTA DI VENERDÌ 22 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI E DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	24729	CAMBA . . . . .	24741
<b>Disegno e proposta di legge costituzionale</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):		DE MARZIO . . . . .	24736
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (2216);		FRANCHI . . . . .	24730, 24731, 24732 24734, 24742, 24744, 24746 24747, 24748, 24749, 24753
BALLARDINI ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (277) .	24729	GUARRA . . . . .	24738, 24741
PRESIDENTE . . . . .	24729, 24743, 24777	HELPER . . . . .	24760
ABELLI . . . . .	24736, 24758	LUZZATTO . . . . .	24731
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> .	24730	MENICACCI . . . . .	24764
24732, 24733, 24735, 24737, 24739, 24741		MONACO . . . . .	24771, 24772
24744, 24745, 24747, 24749, 24750		PAZZAGLIA . . . . .	24751, 24755
24752, 24753, 24754, 24756, 24757		RIZ . . . . .	24733, 24736
24758, 24760, 24762, 24775, 24781		SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	24731, 24732 24734, 24736, 24737, 24741 24744, 24745, 24747, 24749 24750, 24752, 24753, 24754 24757, 24758, 24762, 24778
BALLARDINI, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	24730, 24732, 24733, 24735, 24736 24739, 24743, 24744, 24747, 24748 24750, 24752, 24753, 24754, 24755 24757, 24759, 24760, 24761, 24773	SCOTONI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	24773
BIONDI . . . . .	24779	<b>Proposte di legge:</b>	
BOIARDI . . . . .	24730, 24732 24733, 24734, 24772	( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	24729
		( <i>Svolgimento</i> ) . . . . .	24729
		<b>Corte costituzionale (<i>Annunzio di sentenze</i>)</b>	24729
		<b>Votazioni segrete</b> . . . . .	24780, 24781

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*E approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bertè, D'Arezzo, Fabbri, Laforgia, Micheli Pietro, Miotti Carli Amalia, Riccio, Sgarlata e Tantalo.

(*I congedi sono concessi*).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DI PRIMIO ed altri: « Modifiche all'ordinamento dell'avvocatura dello Stato » (2998);

BRIZIOLI: « Provvedimenti per la salvaguardia della salute umana dai danni causati dal fumo di tabacco » (2999).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 20 gennaio 1971 copia delle sentenze nn. 1 e 7 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario » (doc. VII, n. 104);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 483: " norme sul trattamento economico e normativo dei

dirigenti di imprese industriali », che rende esecutivo *erga omnes* il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, limitatamente all'articolo 12 di detto contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le indennità di anzianità » (doc. VII, n. 105).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

**Svolgimento di proposte di legge.**

*La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

BOLOGNA: « Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo del porto di Trieste ed aumento del contributo ordinario all'ente stesso » (2083);

BARBI e BOLOGNA: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'ente autonomo del porto di Trieste, ed alla legge 20 dicembre 1966, n. 1115 » (2726).

**Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (2216), e della proposta di legge costituzionale Ballardini ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (277).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge costituzionale: Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e della proposta di legge costituzionale Ballardini ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige.

Come la Camera ricorda, è stato votato ieri sera l'articolo 44.

Si dia lettura dell'articolo 45.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co-

stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

45. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, la motivazione del nostro emendamento soppressivo mi pare si possa rapidamente riassumere in questi termini: se deve trattarsi, come in realtà deve trattarsi, di un organo giurisdizionale e non politico, non vi è motivo per una disciplina diversa da quella prevista dall'articolo 78 dello statuto vigente, la quale d'altra parte corrisponde a quella prevista per tutte le regioni dal secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione. Il nostro emendamento soppressivo parte appunto da questo presupposto: che debba trattarsi di un organo giurisdizionale e non di un organo politico. È evidente che se invece si insiste sulla formula proposta, questo tribunale non sarà un organo giurisdizionale bensì un vero e proprio organo politico.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine le parole:* con la legge dello Stato istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

45. 2. **Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.**

BOIARDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOIARDI. Aniché chiedere la soppressione di questo articolo, noi chiediamo che si aggiunga una precisazione. Dire semplice-

mente: « secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo » non ci sembra che indichi con sufficiente chiarezza né quale sia l'autorità che dovrà emanare disposizioni al riguardo, né con quale provvedimento ciò dovrà essere fatto. Pertanto proponiamo di aggiungere: « con la legge dello Stato istitutiva dei tribunali amministrativi regionali » proprio per giungere ad una sistemazione della materia che sia inequivoca e realizzi in modo complessivo una uguaglianza di struttura a questo riguardo in tutto il paese, quindi anche nel Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 45 ?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza.* La maggioranza della Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti, che, sebbene formulati in modo diverso, in realtà hanno il medesimo significato. Con il 45. 1 si vuole sopprimere l'articolo 45, con il 45. 2 si vuole togliere all'articolo la sua caratteristica essenziale: l'articolo, infatti, prevede la istituzione di una sezione speciale del tribunale regionale amministrativo per la provincia di Bolzano, la quale ha le caratteristiche che poi sono descritte negli articoli successivi: caratteristiche speciali, atipiche, che sono dovute alla specialità, all'atipicità di tutta la situazione, alla quale tendiamo ad andare incontro appunto con questa legge. Per questi motivi, dal momento che la maggioranza della Commissione ritiene invece che la specialità della situazione meriti un tribunale di tipo speciale, non un tribunale speciale, essa è contraria all'emendamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Signor Presidente, temo che sia proprio un « tribunale speciale », non un tribunale di tipo speciale — prezioso il *lapsus* che è sfuggito all'onorevole Ballardini — ...

BALLARDINI, *Relatore di maggioranza.* Non m'è sfuggito.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* ... perché se si trattasse di un tribunale di tipo speciale basterebbe lo statuto vigente. Lo si vuole modificare. È chiaro, in relazione all'altro articolo che abbiamo approvato, quello che

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

è stato definito del *Bilanz*: la famosa garanzia sulla votazione del bilancio che dovrebbe essere data attraverso il ricorso a un lodo arbitrale del tribunale di giustizia amministrativa.

Il fatto che si voglia istituzionalizzare con legge costituzionale la sezione autonoma di Bolzano del tribunale di giustizia amministrativa sta ad indicare il complesso di un meccanismo e viene a svuotare di ogni portata e di ogni significato di tutela della minoranza di lingua italiana in provincia di Bolzano l'articolo relativo all'approvazione del bilancio.

Insistiamo quindi sul nostro emendamento e in subordine voteremo l'emendamento presentato dai colleghi del gruppo del PSIUP.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 45 ?

**SARTI, Sottosegretario di Stato per l'Interno.** Contrario all'emendamento Almirante 45. 1. Contrario anche all'emendamento Luzzatto 45. 2, che non può essere accolto perché è ovvio che la particolare disciplina per istituire il tribunale amministrativo di Bolzano dovrà essere attuata solo dopo che sarà stato approvato il nostro disegno di legge costituzionale e quindi in tempi presumibilmente diversi rispetto alla legge generale sui tribunali amministrativi regionali.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Almirante 45. 1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

**PRESIDENTE.** Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 45. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**LUZZATTO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 46.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Dopo l'articolo 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con leg-

ge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-bis:

“ I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 78 dello statuto, devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

Le metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato, tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali ” ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

46. 2. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Sopprimere il secondo capoverso.*

46. 3. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

**FRANCHI.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCHI.** L'emendamento soppressivo dell'articolo 46 è la logica conseguenza del precedente, per il quale valgono quindi le stesse motivazioni alle quali io integralmente mi riporto.

Per l'altro emendamento, soppressivo del secondo capoverso, esso è stato da noi presentato perché non riteniamo che sia ammissibile nel nostro sistema una nomina politica dei

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

giudici, perché questa sarebbe una vera e propria nomina politica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo capoverso.*

46. 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quillieri, Serrentino.**

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento.

*Sopprimere il secondo capoverso.*

46. 4. **Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.**

BOIARDI. Ritiriamo l'emendamento perché esso è collegato al nostro emendamento presentato all'articolo 41. Siccome in quella sede il nostro emendamento è stato respinto, questo non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 46?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Dal momento che l'articolo 46 non fa altro che specificare quelle caratteristiche tipiche del tribunale regionale della provincia di Bolzano, per le ragioni che abbiamo detto prima, la maggioranza della Commissione ritiene che questa specificità debba essere difesa e quindi è contraria agli emendamenti che invece tentano di modificarla.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, noi manteniamo i nostri emendamenti per le ragioni espresse dall'onorevole Franchi.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ovviamente è contrario, in coerenza con la posizione precedentemente esposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Marzio 46. 2.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 46. 3 Almirante e l'identico emendamento 46. 1 Biondi.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 47.

ARMANI, *Segretario*, legge:

«Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-ter:

«Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinnanzi all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico del consiglio comunale che si ritiene leso ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* all'autonoma sezione di Bolzano del, *con la parola:* al.

47. 2. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Non insistiamo su questo emendamento, che, del resto, mi sembra, dovrebbe essere precluso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* del gruppo linguistico del consiglio comunale, *con le parole:* del gruppo linguistico consiliare.

47. 1. **Riz, Mitterdorfer, Dietl.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. L'emendamento si illustra da sé. Ho notato però che nel testo della Commissione dell'articolo 47, alla quart'ultima riga, dopo la parola « provincia », va aggiunta una virgola, che non figura nello stampato per un errore di trascrizione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Riz.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:* oltre al diritto individuale di impugnazione da parte del singolo cittadino leso, secondo le leggi generali sulla giurisdizione amministrativa.

47. 3. **Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.**

BOIARDI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOIARDI. Noi con questo emendamento aggiuntivo desideriamo mettere a punto un aspetto che riteniamo essenziale, cioè il fatto che contro atti amministrativi che si ritengano lesivi dei principi di parità dei cittadini vi sia la possibilità di impugnativa anche da parte del singolo cittadino e non soltanto da parte di consiglieri regionali, provinciali o comunali. Non precisare questo elemento significa togliere al cittadino l'esercizio di un diritto essenziale, quello cioè di impugnativa di atti che ritenga lesivi.

Quindi, chiediamo che questo concetto sia introdotto e precisato nella formulazione di cui al nostro emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 47?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza.* Tralascio l'emendamento Almirante 47. 2, che è stato ritirato dai presentatori e che doveva comunque considerarsi precluso perché non era altro che lo sviluppo della concezione organica che aveva dato corpo al gruppo di emendamenti presentati dai colleghi del Movimento sociale italiano. Essendo stati respinti questi emendamenti ne consegue che l'emendamento Almirante 47. 2 è precluso.

Quanto all'emendamento Riz 47. 1 la maggioranza della Commissione è d'accordo; prendiamo altresì atto dell'errore materiale dell'onorevole Riz relativo al quart'ultimo rigo dell'articolo.

La Commissione ritiene che l'emendamento Luzzatto 47. 3 sia superfluo giacché, con quanto stabilito all'articolo 47, si intende attribuire una garanzia aggiuntiva alle popolazioni residenti in provincia di Bolzano, e non togliere quelle garanzie che sono riconosciute a tutti i cittadini della Repubblica. Se un determinato provvedimento che può essere impugnato da un consigliere comunale viola l'interesse di un cittadino in quanto viola il principio della parità, realizzando un tipico esempio di eccesso di potere, è evidente che, sulla base delle leggi vigenti, questo cittadino è direttamente leso dal provvedimento e ha facoltà di impugnativa nei modi ordinari.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Non insistiamo sul nostro emendamento, che, d'altra parte, è precluso. Siamo d'accordo con l'emendamento Riz 47. 1, e soprattutto con la virgola, dopo la parola « provincia » al quart'ultimo rigo dell'articolo, che riteniamo assai importante nel quadro di questa legge.

Voteremo a favore dell'emendamento Luzzatto 47. 3, in quanto non ritengo che le ragioni addotte dal relatore per la maggioranza siano del tutto fondate. È evidente anche, a nostro avviso, che il principio di impugnativa non può essere negato al singolo cittadino. Se ella, onorevole Ballardini, volesse rileggere la norma, si renderebbe conto che essa è equivoca, perché dice che gli atti amministrativi possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso dei provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia. Questo è un provvedimento costituzionale e, secondo le vostre tesi, può modificare per ragioni particolari le norme di carattere generale. Bisogna stare attenti.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza.* Può modificare le norme di carattere generale, ma lo deve fare in maniera esplicita.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Questa è la tesi che voi sostenete. Non dico che vi sia da parte sua una cattiva intenzione; dico che bisogna stare attenti, perché questa è una legge costituzionale che, secondo voi

(non secondo noi, ma purtroppo siete voi la maggioranza), modifica anche norme costituzionali di carattere fondamentale. Chi legga, e quindi applichi, questa legge costituzionale (e l'articolo 47 non è modificabile con legge ordinaria) si trova di fronte ad una formulazione in base alla quale il diritto di impugnativa può essere esercitato (sembra una concessione: il testo è formulato male) dai consiglieri regionali o provinciali e (ulteriore concessione che viene specificata), in caso di provvedimenti dei comuni della provincia di Bolzano, può essere esercitato come eccezione anche da parte dei consiglieri comunali.

Chi dice, onorevole Ballardini, che l'interpretazione sarà estensiva, dal momento che tutto l'articolo tende a dare un'interpretazione restrittiva, quando la *ratio* dell'articolo è restrittiva e di eccezionalità?

Se il vostro intendimento non è quello di negare nei fatti l'emendamento Luzzatto, penso lo dobbiate accogliere; se invece il vostro intendimento è quello di modificare le norme fondamentali, allora dovete respingerlo. Chiedo un momento di riflessione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento Luzzatto 47. 3 e favorevole all'emendamento Riz 47. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 47. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Boiardi, mantiene l'emendamento Luzzatto 47. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOIARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 47 nel suo complesso con l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 48.

ARMANI, *Segretario*, legge:

«Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*quater*:

«Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

48. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Aggiungere, in fine, le parole:* qualora esistente e non impedito.

48. 2. **Abelli, Almirante, De Marzio, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. L'emendamento soppressivo 48. 1 meriterebbe un'ampia illustrazione, che per altro non ci sarà da parte mia. Però mi permetto di richiamare la cortese attenzione dei colleghi sulla norma di quest'articolo 48 che mi auguro (siamo ancora in tempo) che venga ritirata perché non è seria e, direi, anche offensiva.

Dice l'articolo 48: «Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano». La relazione al disegno di legge se la sbriga con poche parole: dice semplicemente che «la norma contenuta nell'articolo 48 costituisce un riflesso del particolare sistema di giustizia amministrativa instaurato in provincia di Bolzano sui giudizi d'ap-

pello davanti al Consiglio di Stato ». Noi riteniamo (e perciò mi permetto di richiamare la cortese attenzione di tutti gli onorevoli colleghi) che non è degna questa imposizione nel massimo organo di giustizia amministrativa della rappresentanza di una minoranza linguistica.

È mai concepibile che nel Consiglio di Stato, per questi giudizi, debba esservi il rappresentante di lingua tedesca? Ma dove siamo? E che tipo di precedente volete voi creare con una imposizione di questo genere? Io mi permetto di sottolinearlo con questa parola: è indegno, è semplicemente offensivo, e, oltretutto (mi suggerisce il collega Guarra), giuridicamente assurdo.

Ad ogni modo, in subordine, noi proponiamo con il nostro emendamento 48. 2 una formula per impedire che possano crearsi situazioni artificiali; perché la minoranza di lingua tedesca, di fronte a un determinato procedimento, potrebbe anche avere interesse a non fare partecipare il suo rappresentante e ad impedire quindi il normale svolgimento dell'attività del Consiglio di Stato. E allora, in via subordinata, proponiamo che almeno si dica: « fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora esistente e non impedito ». Questo perché i consiglieri di Stato non si trovano sempre e dovunque, né si dovrebbero fabbricare al momento giusto su ordinazione della *Volkspartei*; e, inoltre, si devono prevedere anche eventuali artificiali (mi permetto dire) malattie (dato che il « pacchetto » non stabilisce la esclusione di chi si assenta) a vantaggio del gruppo linguistico tedesco.

Pertanto l'emendamento che proponiamo è inteso ad evitare che non si possa giudicare o che le sentenze vengano invalidate per l'assenza o la indisponibilità di un giudice di lingua tedesca.

Io confido che, se l'Assemblea non avrà il coraggio di dire di no, proprio per motivi di serietà, alla introduzione nel massimo organo di giustizia amministrativa della rappresentanza di lingua tedesca, abbia almeno il senso di responsabilità di introdurre una formula (approvando il nostro emendamento aggiuntivo) che ci renda tranquilli sulla libertà e normalità di svolgimento dell'azione del Consiglio di Stato.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 48?

**BALLARDINI, Relatore per la maggioranza.** La maggioranza della Commissione è di parere contrario perché l'articolo che si vuole sopprimere con gli emendamenti illustrati dall'onorevole Franchi non è altro che lo sviluppo coerente del sistema di giustizia amministrativa, garantita da una partecipazione dei rappresentanti delle popolazioni di lingua tedesca, già votato dalla Camera nei precedenti articoli.

**ALMIRANTE, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALMIRANTE, Relatore di minoranza.** Mi pare, signor Presidente, che non sia nel giusto il relatore per la maggioranza. Non è, questa, una coerente formulazione in rapporto ai precedenti articoli. Noi ci siamo battuti, invano, contro i precedenti articoli; ma in quel caso per lo meno si trattava dell'ambito della provincia di Bolzano o della regione Trentino-Alto Adige e, nel quadro dei vostri punti di vista e dei vostri principi, poteva anche essere coerente che il gruppo linguistico tedesco avesse una sua diretta partecipazione o addirittura un suo prevalente controllo.

Qui si tratta del Consiglio di Stato, onorevole Ballardini, e non voglio ripetere quanto è stato detto, non solo da me, ma anche da altre parti politiche, in relazione alla forza dirompente che simili disposizioni possono avere nei confronti di altre regioni, a statuto speciale o ordinario. In questo caso si offre un pessimo esempio.

Non si tratta più della tutela del gruppo linguistico di lingua tedesca nell'ambito della provincia di Bolzano o della regione Trentino-Alto Adige: qui la coerenza è un'altra, è quella della diffidenza, la quale, finché si svolge nel quadro provinciale o regionale, può avere una sua obiettiva giustificazione; quando però si indirizza nei confronti dello Stato e della magistratura, del Consiglio di Stato, viene meno qualsiasi giustificazione; è una diffidenza intollerabile in quanto intacca il prestigio dello Stato e della magistratura.

Credo che questi emendamenti dovrebbero essere accolti, anche se poi non lo saranno. Non si dica però che voi, con la formulazione di questa norma, avete obbedito a principi di coerenza nei riguardi del resto della legge stessa.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 48. 1, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 48. 2, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 49.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 82 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

” Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-*bis* e 73, commi sesto e settimo, dello statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici ” ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 50.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 83 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

” Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati

dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente statuto.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano ” ».

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla fine del primo capoverso aggiungere le parole:* o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina ».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo capoverso, dopo la parola: Statuto, aggiungere le parole:* o del principio della salvaguardia del carattere etnico e dello sviluppo culturale ed economico dei gruppi linguistici tedesco e ladino.

50. 1.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Avevo presentato un emendamento principale ed uno subordinato. La Commissione ha presentato un emendamento identico a quello mio subordinato, che pertanto viene da esso recepito: non illustrerò, quindi, quello principale, né insisterò per la sua votazione.

Per quanto riguarda l'emendamento subordinato, sarà illustrato dallo stesso presidente della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza intende illustrare l'emendamento della Commissione?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Brevemente, signor Presidente poiché è l'unico emendamento rimasto.

Nel primo comma dell'articolo 50, è prevista la facoltà di impugnativa, da parte della provincia, nei confronti di leggi, o atti aventi forza di legge, della Repubblica; impugnativa, di fronte alla Corte costituzionale, per motivi di violazione dello statuto, che è legge costituzionale; vogliamo qui aggiungere anche i motivi inerenti alla violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Questa aggiunta potrebbe apparire superflua, dal momento che il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ovvero il principio della tutela delle minoranze linguistiche in generale, è già un principio sancito dall'articolo 6 della Costituzione, ribadito anche all'articolo 2 del disegno di legge costituzionale al nostro esame.

Infatti, l'articolo 2 di questo disegno di legge costituzionale, modificando l'articolo 4 del vigente statuto, introduce nella determinazione dei limiti al potere legislativo della regione il principio dell'interesse nazionale e precisa che tra gli interessi nazionali è compreso anche quello della tutela delle minoranze linguistiche locali, non facendo altro che rimarcare un concetto, ripeto, già affermato in maniera chiara dell'articolo 6 della Costituzione e da tutte le norme che trasudano, per così dire, questo principio. Infatti, tutto o quasi tutto lo statuto per la regione Trentino-Alto Adige è stato fatto proprio per la tutela delle minoranze linguistiche e perciò si tratta indubbiamente di un principio fondamentale che ha valore costituzionale; per cui, quando leggi della Repubblica violino o norme specifiche dello statuto o norme che attribuiscono alla regione o alla provincia una specifica competenza o altrimenti, anche se è impossibile prevedere le ipotesi concrete, violino il principio di parità e di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, la provincia ha facoltà di impugnare il provvedimento dello Stato davanti alla Corte costituzionale.

Del resto, questa facoltà è già stata riconosciuta da una recente sentenza in base allo stato attuale della giurisprudenza della Corte costituzionale e trova la sua perfetta corrispondenza nell'articolo 49 che abbiamo testé votato, nel quale è previsto che a sua volta lo Stato abbia facoltà di impugnare davanti la Corte costituzionale i provvedimenti della provincia quando essi violino la Costituzione o lo statuto o il principio di parità tra i gruppi linguistici.

Si realizza ancora una volta tra l'articolo 49 e l'articolo 50 integrato con questo emendamento una simmetria perfetta tra le funzioni dello Stato e le garanzie della provincia, a presidio della maggiore garanzia possibile per la parità, l'eguaglianza e la tutela dei gruppi linguistici.

Per queste ragioni, la maggioranza della Commissione confida che la Camera vorrà approvare il suo emendamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*.  
Signor Presidente, infinite volte la maggioranza della Commissione ha respinto degli emendamenti, anche in occasione recentissima, questa mattina, ritenendo che si trattasse di norme implicite e che perciò non valesse la pena, per non appesantire il testo, di renderle esplicite. Questa volta, e non a caso, la maggioranza della Commissione è di parere esattamente opposto.

Ci si consenta allora di votare contro questa norma inutile.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.  
Concordo con le conclusioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 50 così modificato.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 51.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

» Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue » ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

51. 2. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

GUARRA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. La soppressione dell'articolo 51 è una richiesta meditata per la quale vale la pena di spendere qualche considerazione non certo con spirito capzioso od ostruzionistico.

Cosa dice l'articolo 51? Si tratta in sostanza di parificare la lingua tedesca alla lingua ufficiale del nostro Stato cioè alla lingua italiana. Il tema della parificazione di queste due lingue ha rappresentato sempre una *vezata quaestio* circa i rapporti fra i due gruppi etnici nelle terre altoatesine. Proprio per questo occorre rifarsi alle origini cioè agli accordi e alle concessioni fatte *ab initio* in materia.

Cosa diceva in proposito l'accordo di Parigi? In esso era previsto all'articolo primo che « ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso (capo b) l'uso su di una base di parità della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni e nei documenti ufficiali come pure nella nomenclatura topografica bilingue ».

Ora, essendo queste le concessioni fatte dall'accordo di Parigi, l'onorevole relatore per la maggioranza e lo stesso rappresentante del Governo (a cui va dato atto di avere una piena conoscenza di tutte le norme qui discusse e votate) non possono — e non vedo come potrebbero — negare che la parificazione delle due lingue di cui all'articolo 51 contraddice all'accordo di Parigi, che si limitava solo a regolamentare l'uso della lingua tedesca. Anche su questa materia il Governo ha voluto far sue le richieste della *Volkspartei*, divenute negli anni sempre più esigenti e pressanti. Eccone la prova. Cosa diceva lo statuto del 26 febbraio 1948? Anche qui si parlava di garanzie da dare all'uso della lingua tedesca, e nulla più; e, si badi bene, tale concessione riecheggiava quanto gli altoatesini avevano chiesto fin dal 1919-20. Quali furono le richieste altoatesine del 1920? Non leggo, per brevità, il testo del capitolo

« Tutela nazionale e linguistica »; ma anche qui gli altoatesini chiedevano la regolamentazione della questione linguistica, senza pretendere la parificazione delle due lingue. Che cosa chiedeva la *Volkspartei* nel 1957? Anche qui, al capo terzo, era chiesta la regolamentazione dell'uso della lingua tedesca.

Si chiedeva quindi una parità limitatamente all'uso della lingua, in rapporto ai pubblici uffici. Con la proposta di legge Tinzl si andò oltre: all'articolo 10 era richiesta la parificazione totale.

Ecco come si è verificata questa *escalation*, fino a giungere a concedere la piena parificazione, che per noi è inammissibile, e tanto più lo è se estesa a tutta la regione Trentino-Alto Adige, ben oltre, quindi, la sola provincia di Bolzano. Oltre che contraria all'accordo di Parigi, la parificazione oggettiva delle due lingue, al posto della regolamentazione dell'uso della lingua tedesca da parte dei cittadini della stessa lingua (era infatti solo questo che l'accordo di Parigi prevedeva), è infondata razionalmente ed impossibile praticamente. Questo perché la popolazione locale, in generale, non parla né tanto meno scrive indifferentemente nelle due lingue; e questo è vero soprattutto per il gruppo italiano che quindi, come in altri casi, è l'unico ad essere svantaggiato ed a sentirsi come straniero in casa, soprattutto dal punto di vista psicologico, oltre che da quello pratico. Ricordo agli onorevoli colleghi che una disposizione del genere è prevista nello statuto della Valle d'Aosta, dove però i nativi parlano, o almeno intendono, ambedue le lingue, quella italiana e quella francese.

Una norma siffatta avrebbe potuto quindi essere emanata per un ambito territoriale più ristretto, ma rappresenta uno sproposito — e la parola non è esagerata — per tutto il Trentino-Alto Adige. E lo dimostra lo stesso progetto di legge laddove, dopo aver proclamato la parità oggettiva delle due lingue, scende a specificare i casi in cui deve essere usata l'una o l'altra, fino a stabilire che per l'intero *iter* di una pratica deve essere usata la lingua impiegata dall'ufficio che l'ha iniziata: evidente contraddizione al principio della parificazione oggettiva, che significa l'uso indiscriminato dell'una o dell'altra lingua. È una contraddizione che non so come la dialettica del relatore per la maggioranza e del sottosegretario presente potranno contestare.

C'è un ultimo aspetto che intendo evidenziare; e si tratta in questo caso di una ferma denuncia politica che investe aspetti interna-

zionali. L'impegno assunto con l'Austria, anche su questo punto, viola e va oltre l'accordo di Parigi, di cui poc'anzi ho ricordato la relativa clausola, configurando a mio avviso un eccesso di potere da parte del Governo, che ha assunto, pretendendo di costituzionalizzarlo, un impegno nuovo di carattere internazionale senza la ratifica formale del Parlamento e senza che esso impegni — rientrando in un atto interno — l'Austria, ancorata solo all'accordo di Parigi.

Il nostro voto per la soppressione di questo articolo vuole essere anche una denuncia di questo eccesso di potere, che sostanzialmente si traduce in un danno ulteriore per la comunità italiana dell'Alto Adige.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano, nella provincia di Bolzano, la lingua tedesca è parificata a quella italiana.

In ogni caso la lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue ».

51. 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quillieri, Serrentino.**

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 51 ?

**BALLARDINI, Relatore per la maggioranza.** La maggioranza della Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti.

Non si capisce per quale motivo si voglia sopprimere questa norma, che in fondo non fa altro che regolamentare in maniera completa un problema strumentale, pratico e funzionale di grande importanza. Si tratta di una provincia bilingue, c'è il diritto degli allogliotti di usare la propria lingua, parlata o scritta, nella vita privata e nella vita pubblica, quindi, c'è la necessità di regolamentare i rapporti che esistono tra le due lingue.

L'articolo 51, di cui discutiamo, risolve il problema in maniera completa, brillante, direi, e perfetta. Esso afferma che la lingua

italiana è la lingua ufficiale dello Stato (su questo mi sembra non vi sia possibilità di discussione); stabilisce che prevale il testo italiano ogni volta che sia prescritto l'uso di entrambe le lingue e riconosce la dignità e la parificazione della lingua tedesca ai fini amministrativi.

È questa la base sulla quale poi le norme di attuazione finiranno per completare la regolamentazione normativa più specifica della materia, sempre restando, però, nell'ambito di una concezione meramente strumentale della lingua e sempre affermando il principio fondamentale che la lingua ufficiale, quella che fa testo in caso di conflitto, è la lingua italiana. Si tratta, pertanto, di una norma necessaria. Sopprimendola, se ne avrebbe un vuoto, una lacuna da cui nascerrebbero soltanto conflitti.

I colleghi liberali hanno anch'essi presentato un emendamento, che ha l'identico contenuto del testo. Essi, tuttavia, lo hanno formulato in maniera più sonante e retorica. L'emendamento si inizia con le parole: « Fermo restando il principio che nella regione la lingua ufficiale è l'italiano... », che è esattamente quanto sta scritto nel testo governativo e che la Commissione ha fatto proprio.

La Commissione ritiene che non vi sia alcuna ragione di dare questo tono solenne e ampolloso all'affermazione di un fatto che è importante ai fini soprattutto strumentali, organizzativi, pratici; essa predilige, sia per la forma sia per il contenuto, la formula usata nel testo di legge. Di conseguenza, queste sono le ragioni per le quali la Commissione dà parere contrario su entrambi gli emendamenti.

**ALMIRANTE, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALMIRANTE, Relatore di minoranza.** L'onorevole relatore per la maggioranza ha voluto presentare questa norma come una regolamentazione strumentale, ma egli sa che non è esatto; lo sa soprattutto lui, perché in seno alla « Commissione dei 19 », con la competenza che lo contraddistingue, ebbe ad occuparsi in particolare di questa norma. Ebbe ad occuparsene (lo voglio riconoscere a suo elogio tardivo, determinato da quello che adesso afferma in difformità da ciò che allora sostenne) chiedendo ed ottenendo che fosse inserita, in nota, nella relazione della « Commissione dei 19 » una sua dichiarazione con

la quale respingeva anche l'ufficialità della lingua italiana, ritenendo che fosse di cattivo gusto, in un documento legislativo, inserire — quasi a sfida — l'ufficialità della lingua italiana.

Do atto all'onorevole Ballardini di essersi per lo meno convinto (poco fa lo ha detto) circa l'ufficialità della lingua italiana. Lo dice adesso, anche se ha scritto diversamente allora (e non era la preistoria: era il 1962-1963). L'onorevole Ballardini dovrebbe essere lieto di questo mio riconoscimento. Mi dia cortesemente atto, tuttavia, che non si tratta di una norma strumentale o regolamentare; soprattutto mi dia atto che egli non dice il vero quando afferma: se cadesse questa proposta, resterebbe un vuoto. Non resterebbe un vuoto: resterebbe l'articolo 84 dello statuto, così come esso è formulato: « Fermo restando il principio che nella regione la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente statuto e nelle leggi speciali della Repubblica ». Pertanto, non resterebbe un vuoto, bensì la norma che finora è stata in vigore e che ha garantito ampiamente la bilinguità in provincia di Bolzano, salve quelle norme di attuazione che possono essere state tardive o incomplete, che sono state e potrebbero essere liberamente discusse.

Non è quindi esatta — non voglio dire falsa a titolo di cortesia — la tesi secondo cui resterebbe un vuoto se non si approvasse questo nuovo testo; non è esatta la tesi secondo cui si tratta di un problema strumentale. Ella non ha risposto, onorevole Ballardini, a ciò che ha detto brillantemente, anche se molto sinteticamente, l'onorevole Guarra in ordine al problema di fondo.

Qui siamo in aperta violazione dell'accordo De Gasperi-Gruber. È uno dei problemi più discussi del « pacchetto ». Nel momento in cui con la forza della maggioranza approvate il nuovo testo concordato con l'Austria e la *Volkspartei*, vorrete riconoscere che di questo problema l'Austria si è occupata. Le notizie in materia non sono contestabili. Non ci venite a raccontare che ignorate che di questo si è discusso in sede di trattative internazionali a livello quanto meno di periti e — se sono bene informato — anche a livello di ministri degli esteri.

Perché se ne è discusso? Perché nel 1946 De Gasperi respinse la richiesta avanzata dal dottor Gruber per la parificazione delle lingue; perché, onorevole Ballardini ella mi insegna che, in diritto internazionale, il con-

cetto giuridico di parificazione è diverso da quello di parità. L'uso paritario delle lingue è cosa diversa dalla parificazione delle lingue. Allora si illustrino queste vostre proposte con lealtà e con chiarezza. Ci si dica: si vuole passare dal concetto di parità che De Gasperi e Gruber accettarono nel 1946, al concetto di parificazione che Gruber voleva fosse introdotto nell'accordo di Parigi e che De Gasperi respinse.

Onorevole Sarti, ella ieri ha fatto una nobile perorazione (ho capito il suo stato d'animo in quel momento perché ero stato abbastanza pesante, dal mio punto di vista, nei vostri riguardi), al termine della quale ha ritenuto di poter dire che voi state interpretando lo spirito e la volontà politica di De Gasperi a distanza di tanti anni. Ella mi consentirà di dire con lo stesso garbo, non che state tradendo (voglio dimenticare questa parola), ma certo che state disapplicando la volontà politica di De Gasperi nel 1946. Non è di cattivo gusto rilevarlo da parte mia poiché mi attengo ai dati di fatto, a tutto ciò che fu detto e scritto dallo stesso De Gasperi e da tanti uomini politici italiani e austriaci in ordine al patto De Gasperi-Gruber.

Non è contestabile che il problema della parità e della parificazione fu dibattuto allora; che in merito De Gasperi non ritenne di poter cedere; che oggi invece si ritiene di dover attuare ciò che De Gasperi allora ritenne di respingere. Non è quindi contestabile che siamo fuori dal patto De Gasperi-Gruber.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Posso anche convenire che si possa adottare la formula attenuata che si tratti di nuova interpretazione. L'onorevole Ballardini parlava di un ventaglio di interpretazioni: questa è una stecca di quel ventaglio di interpretazioni che De Gasperi ritenne di non poter accettare. Adesso voi ritenete di poterla accettare, quindi date una interpretazione diversa e contraria a quella che fu data da De Gasperi e da tutta la classe dirigente politica italiana del tempo a proposito di una delle clausole fondamentali del patto De Gasperi-Gruber.

Mi pare dunque più che motivata, più che seria, più che valida la nostra opposizione. Mi dispiace che le tesi in contrario non siano state esposte, almeno su questo punto, pur senza farci perdere del tempo (non si perde ma si guadagna il tempo quando si discute con serietà), con il dovuto senso di responsabilità.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti Almirante 51. 2 e Biondi 51. 1.

All'onorevole Almirante, non per riaprire una polemica che non desidero assolutamente alimentare, voglio però precisare che il riferimento che mi sono permesso di fare ieri allo spirito di De Gasperi è nella direzione, soprattutto, della capacità che De Gasperi ebbe sempre durante il suo lungo magistero politico di interpretare le forze emergenti di una situazione politica e nell'impegnarle quando era possibile in un processo di corresponsabilizzazione. Lo dissi ieri a proposito della riserva etnica e lo dico oggi anche con riferimento a questa formulazione di articolo che indubbiamente è diversa dalla formulazione dell'articolo 84, ma rappresenta una situazione nuova correlata a un periodo che ormai fortunatamente dura da qualche anno in cui si è avuto sostanzialmente un avvicinamento fra le due comunità.

Perciò a questa situazione nuova corrisponde anche una normazione nuova che mi pare non significhi una abdicazione nazionale, nel senso che la preminenza della lingua italiana è garantita anche formalmente dal fatto che essa fa testo in tutti i casi in cui lo statuto prevede redazioni bilingui e dal fatto che esiste una riaffermazione, come ha detto adesso l'onorevole Ballardini, nel senso di indicare nella lingua italiana la lingua ufficiale dello Stato.

I precedenti storici sono certamente stati riferiti qui con precisione, ma essi si riferiscono evidentemente a una situazione che abbiamo motivo fondato di ritenere in questo momento superata o almeno positivamente mutata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 51. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*E respinto*).

Onorevole Camba, mantiene l'emendamento Biondi 51. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CAMBA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 52.

ARMANI, *Segretario*, legge:

L'articolo 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare ».

GUARRA. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. L'articolo 52 è direttamente collegato con l'articolo 51. Vorrei soltanto ribadire quello che abbiamo detto a proposito di quest'ultimo articolo circa l'uso della lingua italiana e tedesca, perché le norme che lo regolano meritano, a nostro parere, un appro-

fondimento. Si è discusso poc'anzi — ne hanno parlato l'onorevole Almirante, il relatore per la maggioranza e il rappresentante del Governo — dell'accordo di Parigi. Noi riteniamo che sia la norma dell'articolo 51 sia quella dell'articolo 52 vadano ben oltre l'accordo di Parigi.

A tale proposito ricorderò le conversazioni tra il Governo italiano e quello austriaco sui temi relativi alla applicazione di tale accordo, in rapporto alla posizione della lingua tedesca nella vita pubblica; il *memorandum* del governo austriaco dell'ottobre 1956 che si fondò arbitrariamente sul concetto che l'accordo di Parigi assicurava la parità delle due lingue; infine il *memorandum* italiano di risposta che rettificava quella errata impostazione. Senonché, come ho anche cercato di dimostrare a commento dell'articolo 51, il Governo italiano finisce con l'accogliere integralmente la tesi austriaca andando al di là dell'accordo di Parigi e, quel che è più grave, smentendo se stesso e il proprio *memorandum* del 1956 che sosteneva tesi e posizioni nettamente diverse.

Ecco come giustifichiamo il nostro voto contrario sull'articolo 52 della cui portata non riteniamo di assumerci la responsabilità.

E aggiungo altre perplessità. Occorre tenere conto dello stato reale delle cose per cui, essendo ancora lontana l'auspicata completa bilinguità del personale delle pubbliche amministrazioni, gravi confusioni e disfunzioni saranno provocate in certi uffici, specie se l'uso intero della lingua fosse dettato da un puntiglio e da una volontà di emulazione; il che costituirebbe un pericolo da tenere presente e da non sottovalutare dati gli atteggiamenti, le imposizioni e le intimidazioni solitamente messe in atto dalla *Volkspartei* nei confronti dei cittadini di lingua italiana.

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

Il secondo comma dello stesso articolo 87 è sostituito dai seguenti:

“ Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e atti-

vità culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della cultura ladina ” ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

Nei comuni della provincia di Trento nei quali è parlato il ladino, sono garantiti l'insegnamento della lingua ladina nelle scuole elementari e l'insegnamento della cultura ladina nelle scuole secondarie.

53. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Con il nostro emendamento cerchiamo di ristabilire un principio di giustizia che ci sembra violato, e in questo caso ci preoccupiamo di tutelare i diritti della minoranza di lingua ladina.

È interessante osservare come il vigente articolo 86 dello statuto reciti testualmente: « È garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle località ove esso è parlato ». Quindi nello statuto si parla espressamente dell'insegnamento della lingua ladina.

Vediamo ora cosa prevede l'articolo 53. Esso sopprime innanzi tutto il primo comma dell'articolo 87 dello statuto: quindi viene soppresso il comma che ho testé letto riguardante l'insegnamento del ladino.

Vediamo se almeno il secondo comma riprende il tema dell'insegnamento della lingua. Leggiamo: « Il secondo comma dello stesso articolo 87 è sostituito dai seguenti: ” Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della cultura ladina ” ».

Osserviamo subito che « cultura » non è « lingua », anche perché si può insegnare in tedesco la cultura ladina. Se non erro, poi, è previsto proprio che si insegni in tedesco, per cui bisogna trovare insegnanti di lingua tedesca che imparino il ladino e che poi in tedesco possano insegnarlo ai ladini che non lo conoscono; perché questa è la realtà delle cose.

Comunque non ci sembra giusto sopprimere una norma dello statuto che espressamente prevede l'insegnamento del ladino. Se vogliamo agire con giustizia dobbiamo ribadire il principio dell'insegnamento del ladino.

Il nostro emendamento, che riprende appunto la formula dello statuto, precisa che nei comuni della provincia di Trento nei quali è parlato il ladino sono garantiti l'insegnamento della lingua ladina nelle scuole elementari e l'insegnamento della cultura ladina nelle scuole secondarie.

Noi non vogliamo aderire ad una formula così restrittiva come quella proposta dal testo governativo ed intendiamo garantire i diritti vigenti — in verità non molto applicati nella provincia di Trento — a favore dei ladini.

Per questo ci permettiamo di insistere sul nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento da parte della Commissione:

*Al secondo comma, dopo le parole: L'insegnamento, aggiungere le parole: della lingua e.*

**Commissione.**

Qual è il parere della Commissione sullo emendamento 53. 1 ?

**BALLARDINI, Relatore per la maggioranza.** La Commissione è sostanzialmente d'accordo sulle motivazioni ora esposte dell'onorevole Franchi, tanto che ha presentato un suo emendamento per ripristinare l'insegnamento della lingua ladina.

Riteniamo comunque che sia da preferire il testo del nostro emendamento rispetto a quello dell'onorevole Franchi. L'emendamento che è stato testé illustrato è infatti troppo specifico: arriva addirittura a specificare che si insegna la lingua ladina nelle scuole elementari e la cultura ladina nelle scuole secondarie. Noi riteniamo invece che nel testo costituzionale debba essere affermato il principio del diritto all'insegnamento della lingua e della cultura, lasciando poi alle norme di attuazione e alle norme regolamentari l'or-

ganizzazione di questi insegnamenti. Tra l'altro, devono anche essere individuati i centri della provincia di Trento — qui si parla della provincia di Trento e non di quella di Bolzano — ove vi sia una tradizione ladina e ove si parli il ladino. Innanzitutto non è facile individuare la zona e poi bisogna anche vedere l'intensità di questa passione e presenza ladine. In relazione a questi fattori variabili che è difficile definire e prevedere in questo momento, noi riteniamo preferibile nel testo costituzionale affermare il principio del diritto all'insegnamento della lingua e della cultura ladina, affidando poi alle norme di attuazione o regolamentari la concreta organizzazione di tale insegnamento.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole Ballardini, ma per mia conoscenza personale so che anche nella provincia di Bolzano si parla la lingua ladina: in val Gardena sono tutti ladini !

**BALLARDINI, Relatore per la maggioranza.** Per la provincia di Bolzano vi è una regolamentazione a parte.

**PRESIDENTE.** Lo dicevo soltanto per una civetteria mia. Siccome vado sempre in val Gardena e ormai da dieci anni sono diventato cittadino onorario, posso dire che in val Gardena sono ladini.

**BALLARDINI, Relatore per la maggioranza.** Esatto. Infatti, la val Gardena e la val Badia sono ladine. Ma i ladini della provincia di Bolzano hanno un trattamento particolare, mentre l'articolo 53 stabilisce i principi validi per i ladini che abitano nella val di Fassa, cioè nella provincia di Trento, ai quali non si applicano le norme stabilite per la provincia di Bolzano.

**PRESIDENTE.** La ringrazio per il chiarimento e mi scuso per l'interruzione.

**BALLARDINI, Relatore per la maggioranza.** La maggioranza della Commissione ritiene pertanto che il proprio emendamento sia sufficiente per andare incontro alle legittime aspirazioni di quella popolazione. È quindi contraria — per una questione di forma e non di sostanza — all'emendamento De Marzio 53. 1.

**ALMIRANTE, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Considerato che la tesi da noi sostenuta è stata accettata dalla maggioranza della Commissione, non abbiamo motivo di insistere nella votazione dell'emendamento De Marzio 53. 1, anche perché un voto contrario su tale emendamento potrebbe portare alla preclusione dell'emendamento della Commissione, sul quale invece ci dichiariamo sostanzialmente d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 53 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

“ Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano ” ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo capoverso.*

54. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. L'articolo 54 non è uno dei più importanti del disegno di legge. Tuttavia, noi chiediamo la soppressione del secondo capoverso del nuovo testo dell'articolo 89 dello statuto, introdotto appunto con questo articolo 54, che così recita: « Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano ».

Non voglio drammatizzare, ma questa norma non ci sembra giustificata. È comprensibile che nel 1948 qualcuno potesse avere dei dubbi sulla validità e sull'efficacia di una norma di questo genere. Oggi, però, questo non è possibile, perché le disposizioni degli articoli 24 e 43 in ventidue anni non hanno mai dato luogo ad inconvenienti di sorta. Credo che se ne possa dare atto. E allora perché vogliamo modificarle? Non si vede proprio il motivo per cui si debba stabilire una procedura semplificata ed abbreviata per la modificazione di due norme che, ripeto, in ventidue anni non hanno mai dato luogo ad inconvenienti. Se qualche perplessità poteva esistere nel 1948, al momento dell'emanazione dello statuto, oggi questo non può assolutamente verificarsi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 54 ?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Già l'onorevole Franchi ci ha avvertiti che non si tratta di una questione drammatica. E infatti la Commissione è dello stesso avviso. Tuttavia, pur essendo dello stesso avviso in ordine alla non gravità del problema, è contraria alla soluzione che l'emendamento propone.

L'onorevole Franchi ha affermato che non è giusto attenuare le garanzie costituzionali che circondano gli articoli 24 e 43 dello statuto, perché fino ad oggi hanno funzionato bene e pertanto non esiste alcun motivo per prevederne la modificazione. Siamo d'accordo che si tratta di norme regolamentari e pratiche; però, è anche vero che, ad un certo momento, potrebbe sorgere l'opportunità di

modificarle. Sarebbe allora del tutto inutile, per modificare norme di così scarsa importanza, mettere in movimento tutto il meccanismo che concerne le modificazioni di carattere costituzionale.

D'altra parte, vi sono tutte le garanzie necessarie per impedire che la modifica possa avvenire sotto la pressione o l'effetto di qualche cosa di pericoloso o di antinazionale, perché in ogni caso ci vuole una legge dello Stato — e la legge dello Stato passa attraverso quest'aula ed è sottoposta al controllo di tutti noi — e occorre il consenso del Governo, perché se non c'è il consenso del Governo per modificare gli articoli 24 e 43 occorre la procedura costituzionale. Quindi mi pare che vi sia ugualmente una serie di garanzie in relazione ad un problema che, ripeto, è assolutamente minore, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Franchi. Per cui ritengo che senz'altro valga la pena di accettare la proposta contenuta nel testo del Governo, che la Commissione fa propria. Sono pertanto contrario all'emendamento illustrato dall'onorevole Franchi.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Giustamente l'onorevole Ballardini ha detto, secondo quanto aveva riconosciuto lo stesso onorevole Franchi, che non si tratta di un problema drammatico. Però non lo definirei un problema minore o minimo, in quanto basta rileggere l'articolo 24, terzo comma, dello statuto finora vigente (« Nel primo biennio del funzionamento del consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; nel secondo biennio eccetera ») per rendersi conto che non si tratta di norme regolamentari ma di norme che hanno un contenuto politico.

Ora, non ci è stata chiarita la *ratio* politica di questo emendamento, perché si vuole ottenere da parte della *Volkspartei* che questo articolo, finora immodificabile senza una norma costituzionale, possa essere modificato con legge ordinaria. Se il problema è di minima importanza, la insistenza è veramente ingiustificata e ingiustificabile. Ma il problema non è di minima importanza, perché si tratta del funzionamento del consiglio regionale, si tratta di uno dei temi sui quali si

sono impostati motivi di crisi nel consiglio regionale negli anni scorsi. Pertanto, in mancanza di chiarimenti responsabili, noi riteniamo di cogliere nel segno quando insistiamo perché la garanzia costituzionale resti ferma. Insistiamo quindi sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Concordo con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 54.1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 54.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

» Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di 12 membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei mem-

bri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano » ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo capoverso, sostituire le parole:* tre componenti devono, *con le parole:* due componenti devono.

56. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al secondo capoverso sostituire le parole:* relative alle materie attribuite alla competenza della, *con le parole:* riguardanti particolarmente la.

56. 2. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al secondo capoverso, sopprimere le parole:* in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli.

56. 3. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Con l'articolo 55 siamo passati alle norme finali e transitorie. Mi permetterò ora di illustrare rapidamente questi tre emendamenti tutti insieme.

Commissione paritetica vuol dire: composta in pari numero da rappresentanti dello Stato e da rappresentanti degli enti o del-

l'ente autonomo interessato. Dalla dizione del primo comma si deduce — escludendo per motivi di buon senso e di logica che i rappresentanti del consiglio provinciale di Bolzano possano appartenere ambedue al gruppo tedesco: cosa che potrebbe anche accadere, ma noi vogliamo rifiutarci di credere che possa accadere — che un rappresentante dello Stato dovrebbe essere di lingua tedesca: il che costituisce una contraddizione in termini, giacché tale rappresentante non potrebbe in effetti non rappresentare il gruppo linguistico tedesco e quindi la *Volkspartei*.

D'altra parte non si comprende perché dei sei rappresentanti degli enti autonomi ben tre, ossia la metà, dovrebbero essere di lingua tedesca, quando il gruppo tedesco ammonta ad un terzo circa della popolazione della regione. Su questo mi permetto in modo particolare di richiamare l'attenzione dell'Assemblea.

Si può ovviare a questo inconveniente con i nostri emendamenti, in modo particolare riducendo i due rappresentanti del gruppo linguistico tedesco: uno nominato dal consiglio regionale e l'altro nominato dal consiglio provinciale di Bolzano, intendendosi che l'altro rappresentante di ciascuna delle due assemblee sarebbe di lingua italiana, un trentino e un altoatesino, e che i due rappresentanti del consiglio provinciale di Trento sarebbero naturalmente di lingua italiana.

Per analoghi motivi verrebbe ridotto da 3 a 2 il numero dei rappresentanti di lingua tedesca nella commissione relativa alla provincia di Bolzano di cui al secondo comma. Dal testo del disegno di legge non si comprende — né la relazione governativa per la verità offre dei chiarimenti in proposito — se le norme di attuazione di cui al secondo comma siano tutte quelle riguardanti la provincia di Bolzano o solo quelle particolari a quella provincia. Nel primo caso, dovendo la Commissione di cui al primo comma provvedere alle norme relative alla regione e alla provincia di Trento e non anche a quelle relative alla provincia di Bolzano, non si comprende perché ne facciano parte anche rappresentanti di quest'ultima provincia. Nel secondo caso, che sembra il più logico, la dizione del secondo comma dovrebbe essere corretta nel senso da noi proposto con il nostro emendamento. Per questi motivi ci permettiamo di insistere sull'accoglimento dei tre emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 56 ?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la maggioranza della Commissione è di parere contrario perché nella commissione prevista dal primo comma è giusto che vi siano rappresentanti del gruppo minoritario di lingua tedesca. Infatti, pur trattandosi di norme di attuazione relative alla regione, essi hanno interessi anche nella regione, anche della regione essi fanno parte e quindi è giusto che abbiano la loro rappresentanza in tale commissione. È una commissione che è ispirata ai principi di pariteticità. Proprio per questo motivo il numero dei componenti è stato calibrato, tenendo presente che la garanzia è affidata alla pariteticità delle rappresentanze. Quindi, siccome la composizione della commissione, sia per le norme di attuazione per la regione sia per quelle relative alle materie di competenza particolare della provincia di Bolzano, è il frutto di una valutazione equilibrata delle esigenze di rappresentanza paritetica di tutti i gruppi linguistici interessati, le nostre posizioni sono irrinunciabili. Per questi motivi la Commissione esprime parere contrario.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, basta leggere questo articolo per rendersi conto che esso è il frutto di tutta una serie di calibrati compromessi o più esattamente di poco calibrate concessioni a chi ha proceduto lungo tutto l'iter di questa trattativa sul metro della diffidenza sistematica. Vorrà riconoscere il relatore per la maggioranza che la norma non è ben concepita perché si istituisce una commissione per emanare le norme di attuazione del presente statuto, una commissione paritetica. Poi si istituisce in seno alla commissione paritetica una speciale commissione e non si dice, non si chiarisce, onorevole Ballardini — non vorrei che ciò poi desse luogo ad ulteriori diffidenze, dissensi, incomprensioni, compromessi, cedimenti — se la speciale commissione istituita in seno alla commissione paritetica decida per conto suo o sia una commissione a titolo consultivo nel quadro della commissione più vasta. Questo non lo si chiarisce affatto. Se come io temo la versione esatta è la prima, cioè che la speciale commissione è autonoma...

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Lo penso anch'io.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Dunque è autonoma ed allora, onorevole Ballardini, questo è uno di quei casi in cui bisogna avere il coraggio di dirlo, di chiarirlo. Infatti una commissione speciale istituita in seno ad un'altra più vasta commissione ai sensi di una *ratio legis* seria e coordinata non è autonoma, è una commissione che esprime soltanto pareri perché le deliberazioni spettano alla commissione più vasta, presentata come commissione paritetica. Quindi vi è senza dubbio una imperfezione nel testo, una omissione che deve essere colmata.

Quanto alla speciale commissione, il fatto che uno dei membri in rappresentanza dello Stato debba appartenere al gruppo linguistico tedesco è una irrisione. Potevate essere anche qui più schietti e stabilire il numero dei rappresentanti di lingua tedesca senza dire che uno dei componenti in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco.

Questo almeno io penso ci debba essere concesso. È un articolo pessimamente formulato che mal nasconde, ripeto, dei compromessi che potevano essere presentati con maggiore eleganza.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene gli emendamenti all'articolo 56 presentati dal suo gruppo, non accettati dalla maggioranza della Commissione né dal Governo ?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 56. 1 Almirante.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 56. 2 De Marzio.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 56. 3 Almirante.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 56 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Se nei primi 18 mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi 6 mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i beni di cui all'articolo 31 della presente legge che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: due anni, con le parole: quattro anni.*

57. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al secondo comma, sostituire le parole: diciotto mesi, con le parole: trentasei mesi.*

57. 2. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al terzo comma sostituire le parole: un anno, con le parole: due anni.*

57. 3. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. L'articolo 57 prevede che i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto vengano emanati entro un determinato periodo di tempo. Noi chiediamo praticamente che questi termini vengano raddoppiati, cioè al primo comma proponiamo di portarli da due anni a quattro anni, al secondo comma proponiamo di portarli da 18 mesi a 36 mesi e al terzo comma chiediamo che il termine di un anno venga portato a due anni.

Per quale motivo? Perché si tratta di una legge costituzionale. L'esperienza insegna quanto sia laboriosa e lunga la preparazione e la emanazione delle norme di attuazione. Sappiamo anche quanto sia disdicevole non attuare le norme costituzionali nel termine previsto e quindi imposto dalla norma stessa.

Per questo motivo mi sembra doverosa una maggiore prudenza. Per altro, non è detto che le norme di attuazione debbano essere emanate per forza al quarto anno. Se il legislatore sarà diligente, potrà emanarle dopo un anno. Noi chiediamo semplicemente che l'assemblea usi una maggiore prudenza nel prevedere un lasso di tempo più vasto, anche perché di fatto succede sempre che questi termini vengono oltrepassati. E questa non è una cosa seria. Io non farò l'elenco di tutte le previsioni costituzionali che sono rimaste lettera morta: questo è disdicevole per uno Stato e per una assemblea.

Quindi noi ci permettiamo di insistere su questi nostri emendamenti, tanto più che non ci si potrà dire che si cercano manovre defatigatorie chiedendo al Parlamento di usare maggiore cautela circa termini di cui si è liberi di non avvalersi nella misura massima.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 57?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. È abbastanza comprensibile che l'onorevole Franchi e tutta la sua parte vedendo in questo provvedimento tutti i pericoli e tutti i guai che hanno illustrato nei loro numerosi interventi, non riuscendo ad impedire che il provvedimento venga adottato, tentino e si sforzino di ritardarne gli effetti il più possibile. Quindi, ecco per quale motivo — l'onorevole Franchi lo ha detto chiaramente — là dove noi prevediamo che per le norme di attuazione il tempo massimo consentito al Governo sia di due anni, propongono che siano quattro, invece che diciotto mesi propongono 36

mesi, ecc. Però, per le stesse ragioni contrarie, noi invece riteniamo che una volta che una norma costituzionale è stata adottata, è interesse politico, è principio di correttezza politica e legislativa far sì che tali norme costituzionali vengano attuate il più presto possibile. E siccome per la attuazione delle norme costituzionali è necessario lo strumento regolamentare che è appunto quello previsto dall'articolo 57, noi riteniamo che sia necessario mantenere fermi i termini che sono indicati nel testo e quindi diamo parere contrario agli emendamenti proposti.

ALMIRANTE. *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. *Relatore di minoranza.* L'onorevole Ballardini ha esattamente interpretato il senso di questi nostri emendamenti e per questo li sosteniamo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo pensa di avere interpretato il senso di questi emendamenti e si associa al relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante ha già dichiarato di mantenere gli emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo. Pongo dunque in votazione l'emendamento Almirante 57. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 57. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 57. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 57 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati i beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 11, n. 3, dello Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 15 dello Statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole:* un anno, *con le parole:* due anni.

58. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Sopprimere il terzo comma.*

58. 2. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Non ripeterò le motivazioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento 58. 1. Richiamiamo invece l'attenzione sull'emendamento 58. 2, perché il terzo comma dell'articolo in esame ci pare assurdo. Esso, infatti, recita: « Qualora le norme di cui ai precedenti commi non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative ».

È facile prevedere in una norma costituzionale l'eventualità che si violi il termine che si stabilisce. Qualcuno avrà interesse a non rispettare quel termine: ecco perché lo volete breve.

Questo comma è stato introdotto artificialmente per invitare al mancato rispetto del termine costituzionale e consentire così alle province di assumere direttamente le funzioni amministrative. Esso dimostra come i fautori del « pacchetto » abbiano perso veramente il lume della ragione di fronte alle pretese della *Volkspartei*: infatti, le norme di attuazione, se sono state previste, sono necessarie, e se sono necessarie non se ne può fare a meno.

Quindi, il prevedere che possano essere omesse nello stesso momento in cui si dice che sono necessarie costituisce una assurdità che, in quanto tale, e benché scritta in una legge costituzionale, potrebbe essere rilevata anche dalla Corte costituzionale, della quale va ricordato, per quanto su fattispecie diversa, il giudizio nei confronti delle norme dello statuto speciale per la Sicilia relativo all'alta Corte istituita per quella regione.

D'altra parte mi pare che sia ormai acquisito che la Corte costituzionale possa dichiarare incostituzionali norme costituzionali che violino lo spirito della Costituzione o norme scritte nella Costituzione medesima che fissano i suoi principi fondamentali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 58 ?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti. Per il primo valgono le stesse ragioni che abbiamo esposto in relazione agli emendamenti proposti all'articolo 57. Per il secondo le motivazioni sono un po' diverse. Infatti, è vero che vengono stabiliti termini entro i quali il Governo deve emanare le norme di attuazione; è vero che c'è la previsione che esse siano necessarie; è vero però che c'è anche un dovere del Governo di rispettare i termini fissati in una norma costituzionale.

Se questo non avviene, l'inadempienza del Governo (è una pura ipotesi, perché il Governo sarà perfettamente adempiente) non deve comportare una mancata applicazione di una norma costituzionale qual è quella del trasferimento delle competenze, delle funzioni, ecc.

Questa garanzia non è stata introdotta soltanto in questa legge: è stata introdotta anche recentemente dalla Camera in un'altra legge, quella sulla finanza regionale, dove pure si prevede che, trascorsi i termini ivi previsti per il trasferimento delle funzioni amministrative, se il Governo non vi avesse provveduto con leggi delegate, l'attività legislativa delle regioni possa esercitarsi ugualmente.

In questo specifico caso — dobbiamo riconoscerlo — vi è una ragione di più per inserire questa norma, giacché proprio la esperienza passata dell'attuazione del precedente statuto del Trentino-Alto Adige non è che sia stata molto brillante circa la tempestività e la rapidità della emanazione delle norme di attuazione: a dieci anni di distanza dalla adozione dello statuto vi erano ancora

moltissimi articoli di esso che non avevano avuto pratica attuazione, perché non si era ancora provveduto alla emanazione delle relative norme di attuazione. Quindi è questa una misura che si giustifica logicamente e concettualmente e che si giustifica anche sulla base della precedente esperienza. Pertanto la Commissione esprime parere contrario agli emendamenti illustrati dall'onorevole Franchi.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Io non posso che associarmi a quanto ha detto testé l'onorevole Franchi. Aggiungo solo una considerazione: che ci insospettisce il combinato disposto di questa norma (mi riferisco al secondo capoverso) con quello dell'articolo precedente, perché si restringono i termini in maniera tale da rendere difficile l'adempimento e, a questo punto, si stabilisce per legge che se l'adempimento, reso tanto difficile, non sarà puntuale, le province provvederanno per conto proprio. Cioè, noi abbiamo ragione di temere (e lo temiamo proprio perché si è insistito da parte della maggioranza e del Governo sulla formulazione di cui all'articolo precedente) che si tratti di una piacevole combinazione in base alla quale, mentre in precedenza si è lamentato che le norme di attuazione non siano giunte in tempo, adesso si faccia tutto il possibile perché non giungano in tempo e perché le province possano legiferare per conto proprio.

È un motivo di più per insistere sui nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo con il relatore per la maggioranza, anche nella considerazione che si tratta di un articolo che stimolerà certamente il Governo ad emanare in tempo le norme di cui sopra.

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante ha dichiarato di mantenere gli emendamenti, non accettati dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 58. 1.

(È respinto).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 58. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 58.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 57 della presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla presente legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo le parole:* disposto dalla presente legge, *aggiungere le parole:* e in correlazione, quando occorra, con la emanazione delle norme di attuazione.

60. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Sostituire le parole:* al passaggio di uffici e personale, *con le parole:* al passaggio di uffici e al comando di personale.

60. 2. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Aggiungere in fine le parole:* con successive leggi della provincia si provvederà allo inquadramento di detto personale nei ruoli provinciali.

60. 3. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Abbiamo presentato all'articolo 60 tre emendamenti: uno parzialmente sostitutivo e due aggiuntivi. L'articolo 60 attiene (e si tratta proprio di una tipica norma transitoria o finale) al trasferimento delle competenze dalla regione alle province e al conseguente trasferimento di uffici e di personale. L'articolo prevede che a questo passaggio di uffici e di personale della regione si provveda attraverso un decreto del presidente della giunta regionale sentita la giunta provinciale interessata.

Con il nostro primo emendamento, Almirante 60. 1, si tende ad introdurre nell'articolo il riferimento alle norme di attuazione dello statuto. In realtà si deve prevedere nella legge il caso che il trasferimento delle competenze dalla regione alle due province imponga anche il trasferimento di competenze di uffici statali a suo tempo passati alla regione.

Penso che si possa fare riferimento a uno degli uffici, come quello minerario, trasferito con l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 584. Per il trasferimento di tali uffici sarà necessario attendere l'emanazione delle relative norme di attuazione. Questo per quanto riguarda lo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

emendamento 60. 1, che propone appunto di aggiungere: « e in correlazione, quando occorra, con la emanazione delle norme di attuazione ». Il « quando occorra » tende ovviamente ad escludere che sia necessario attendere le norme di attuazione per il trasferimento di quegli uffici, i quali possono appunto essere trasferiti con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Vi è poi un emendamento sostitutivo - De Marzio 60. 2 - relativo al passaggio di uffici e del personale. Riteniamo che debba essere indicato in modo esplicito il personale che si trasferisce dalla regione alla provincia, in conseguenza della modificazione delle competenze, cioè della attribuzione alla provincia di competenze. Il passaggio deve avvenire attraverso un comando della regione alla provincia stessa.

Infine, l'emendamento Almirante 60. 3, anch'esso aggiuntivo. Con esso chiediamo che la provincia deliberi in ordine al proprio personale, per inquadrarlo nei ruoli provinciali. Nell'articolo figura una lacuna rilevante: non basta prescrivere che la regione disponga il trasferimento del personale dalla regione stessa alla provincia, senza imporre alla provincia che, attraverso proprie norme, provveda immediatamente all'inquadramento di questo personale nell'organico della provincia stessa. Si tratta di emendamenti che tutelano interessi particolari, tuttavia meritevoli della nostra considerazione, del personale dell'attuale regione Trentino-Alto Adige che dovrà essere trasferito alle province.

Ritengo che la Camera dovrebbe concentrare la propria attenzione su questi emendamenti che tutelano interessi meritevoli di essere salvaguardati.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 60 ?

**BALLARDINI, Relatore per la maggioranza.** La maggioranza della Commissione ritiene che nessuno dei tre emendamenti illustrati dall'onorevole Pazzaglia sia necessario. Non è infatti necessario specificare che quanto deve avvenire in base all'articolo 60, avvenga dopo che, se necessario, siano state adottate le norme di attuazione, perché è ovvio che i provvedimenti che debbono essere adottati appunto in base all'articolo 60, lo saranno quando sarà necessario, cioè quando il trasferimento avvenga effettivamente. Se avviene per effetto puro e semplice della legge, o se avviene per effetto delle conse-

guenti norme di attuazione, è un fatto che si potrà riscontrare in linea pratica. Questo concetto mi pare espresso in maniera chiara dall'articolo 60.

Né pare che sia necessario, né opportuno, prevedere che il passaggio degli uffici sia accompagnato da un provvedimento di comando del personale, perché il personale viene trasferito nei rispettivi ruoli organici: passa dai ruoli organici della regione a quelli della provincia, e non è necessario prevedere in una norma costituzionale, sia pur transitoria, il ricorso a questa forma di comando. Né, infine, è necessario stabilire in questa legge che la provincia dovrà poi inquadrare il personale nei propri ruoli organici, perché questo dovere già incombe alla provincia in base al suo ordinamento ed ai principi generali del diritto amministrativo. Il testo presentato dalla Commissione è già sufficiente a soddisfare queste esigenze di ordine tecnico.

La Commissione esprime dunque parere contrario.

**ALMIRANTE, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALMIRANTE, Relatore di minoranza.** L'opportunità di questi emendamenti è stata efficacemente dimostrata dall'onorevole Pazzaglia, al quale mi associo. Pertanto li manteniamo.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo si associa alle conclusioni del relatore per la maggioranza.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Almirante 60. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 60. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 60. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 60.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi a mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla presente legge dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali ».

PRESIDENTE: È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:* e finanziari.

**Commissione.**

L'onorevole Ballardini ha facoltà di svolgerlo.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. È questo un emendamento di modesta portata. L'articolo 61 prevede che attraverso convenzioni stipulate tra regioni e province si definiscano tutti i rapporti che vengono a sorgere tra i due enti come conseguenza del trasferimento delle competenze.

Ora l'articolo 61 mentre nella prima parte parla di oneri finanziari, nella seconda parte, nella parte finale, parla soltanto di rapporti patrimoniali.

Per evitare che resti il dubbio che queste convenzioni possano avvenire soltanto per definire i rapporti patrimoniali e non anche i rapporti finanziari, la Commissione ha ritenuto di dover aggiungere le parole « e finanziari », dal momento che fra i due enti sorgono non solo problemi di natura patrimoniale ma anche problemi di natura finanziaria che è opportuno siano definiti sulla base di queste convenzioni.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Noi non abbiamo nulla in contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, di cui è stata data lettura.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 61 con l'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 62.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

62. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Questo nostro emendamento soppressivo ha una sua giustificazione: qui ci troviamo di fronte ad una vera e propria intrusione della provincia in una materia che non è di sua competenza. Non solo, ma ci troviamo anche di fronte ad un tentativo di costituzionalizzare una legge provinciale, perché a questo in sostanza mira l'articolo 62.

L'articolo 5 di questo progetto di legge, dispone infatti che le province hanno la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall'articolo 4, in materia, tra l'altro, di assistenza scolastica « per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa ».

Quindi competenza legislativa generica in materia universitaria le province non ce l'hanno. Ecco perché, a parte lo strano procedimento di voler quasi costituzionalizzare una legge provinciale e le sue future modificazioni, la istruzione universitaria resta allo Stato anche con la presente riforma.

A volte si dice eufemisticamente che « non si comprende », mentre in realtà si comprende benissimo quale sia l'interesse della *Volks-*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

*partei* nei confronti di una norma di questo genere, che però non è giusta né accettabile. Per questo insistiamo perché il nostro emendamento sia votato.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 62?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria a questo emendamento, che tra l'altro è anche di scarsa importanza, poiché è pacifico che i problemi universitari sono e restano di competenza dello Stato. Infatti non è previsto alcun spostamento di competenza in questa materia. Soltanto si fa salva la potestà della provincia di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio, dal momento che questa materia è disciplinata da una legge della provincia già vigente, che non è in contrasto con alcuna norma dello statuto, e che è opportuno sia conservata.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Come è già accaduto molte altre volte, quando il relatore per la maggioranza dice che la norma è di scarsa importanza, egli vuole ignorare la verità.

L'onorevole relatore per la maggioranza sa benissimo che si tratta di una norma di notevole importanza, perché dietro di essa mal si cela il problema dell'università bilingue e della contrarietà della *Volkspartei* alla istituzione a Bolzano di tale università. Questo è il vero problema di cui si discute, di cui si discute anche tra voi, perché mi sembra sia uno di quelli sui quali non avete ancora raggiunto un'intesa. Credo sia corretto definire in tal modo lo stato del problema.

Qual è la situazione? Vi è da parte dei partiti italiani, credo senza eccezioni, ma certamente, comunque, da parte del Movimento sociale italiano, una disposizione del tutto favorevole a che a Bolzano si istituisca una università bilingue, che avrebbe proprio quel fine di ponte tra civiltà (non voglio dire « tra razze ») che voi dite di proporvi, e che farebbe di Bolzano un centro culturale italo-germanico, o latino-germanico, di notevolissimo rilievo. La *Volkspartei* non ha ancora concluso le sue diatribe interne a questo riguardo, ed

allora è riuscita a non far passare l'università bilingue nel « pacchetto »; ed ottiene uno strano compenso, che consiste — come è stato rilevato giustamente dall'onorevole Franchi — prima di tutto nel costituzionalizzare una legge provinciale (il che è veramente strano e incomprendibile), e secondariamente nell'attribuire in modo surrettizio alla provincia una potestà che alla provincia di Bolzano non è stata concessa neppure attraverso il « pacchetto ».

Ora è possibile che l'onorevole Ballardini ci venga a dire che tutto questo è bello, è giusto, è sacrosanto, è nel clima della pacifica convivenza tra voi e la *Volkspartei*; ma non è possibile dire che tutto ciò non è importante. Mi sono quindi permesso di rilevare la vera consistenza di questo problema: non potete negare quello che ho detto; lo sapete benissimo. Per questi motivi insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 62 di cui l'onorevole De Marzio ha proposto la soppressione.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 63.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La dizione " Trentino-Tiroloer Etschland " contenuta nell'articolo 96 dello Statuto, è sostituita da quella " Trentino-Südtirol " ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

63. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Il primo comma dell'articolo 63 del disegno di legge parla della traduzione in lingua tedesca della legge costituzionale, che sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

L'articolo 96 dello Statuto vigente prevede, tra parentesi, quale debba essere la denominazione in lingua tedesca dell'Alto Adige, e cioè « *Tiroler-Etschland* ».

Con il secondo comma dell'articolo 63 in esame si propone di modificare la dizione da « *Tiroler-Etschland* » in « *Südtirol* ».

Si tratta di una delle richieste che provengono dalla *Volkspartei*; e non da oggi, perché se esaminiamo la proposta di legge Tinzi notiamo una denominazione analoga, usata negli articoli 116 e 131. Ma non dobbiamo dimenticare quelli che sono stati i precedenti legislativi e storici della denominazione già esistente nell'articolo 96 dello Statuto, che oggi si vuole modificare.

In realtà, a suo tempo i costituenti non volevano introdurre nello statuto la parola « *Tirol* » o derivati. Per accogliere l'aggettivo « *tiroler* » ci volle tutta l'insistenza e, direi, anche il prestigio dell'onorevole De Gasperi. Si pretese, però, subito dopo dalla *Volkspartei* (posizione che ormai viene condivisa dal Governo) il nome per esteso di *Südtirol*.

Il nome *Südtirol*, per quel poco di cognizioni storiche che possiamo avere tutti in materia, nel mondo tedesco non indica soltanto ed esclusivamente la provincia di Bolzano, ma (per lo meno dal 1824 al 1918) anche la provincia di Trento. Nei circoli revanscisti tedeschi la parola *Südtirol* viene ancora usata in questo significato, non per indicare, come in alcuni casi è avvenuto, anche le parti del Veneto propriamente detto. A me pare che, di fronte a questa verità, l'accettare in una legge costituzionale, qual è quella che stiamo discutendo, una modifica della denominazione attuale nella direzione richiesta proprio dalla *Volkspartei* e utilizzare una denominazione che non serve a indicare, per la parte tedesca, soltanto la provincia di Bolzano (quindi, quella parte della regione che sta al di là del Trentino), significa accettare delle posizioni che sono sostanzialmente provocatorie nei confronti delle popolazioni del Trentino e nei confronti dell'intera nazione.

Se già i costituenti del 1948 che, come sappiamo, furono i primi a dare un assetto costituzionale alla provincia di Trento e alla pro-

vincia di Bolzano (alla regione Trentino-Alto Adige) riuscirono ad evitare una denominazione di questo tipo, e con molta difficoltà fu introdotto quell'aggettivo « *tiroler* » della parola composta « *Tiroler-Etschland* », noi non possiamo non tener conto delle ragioni che lo stesso Costituente ebbe nel 1948 per respingere le richieste che allora erano state avanzate.

Posso anche accettare la tesi che mi verrà opposta, e cioè che il nome « *Tiroler-Etschland* » sia un nome inventato a tavolino, per trovare una soluzione di compromesso; ma è anche vero che negli atti ufficiali — e non solo in Italia — questo nome è ormai diventato un nome di uso comune, che delinea e definisce esattamente la provincia di Bolzano, della quale stiamo parlando. Non credo possa essere contestato che nelle pubblicazioni tedesche più autorevoli in materia il termine *Südtirol* viene utilizzato proprio per indicare quella parte d'Italia che arriva fino al lago di Garda. Non so se ella, onorevole Ballardini, intenda sostenere, come sostiene la relazione al disegno di legge, che la denominazione Trentino-*Südtirol* è una denominazione più propria e tradizionale. Io credo, invece, che una denominazione del genere sia soltanto l'accoglimento di una richiesta sostanzialmente revanscista nei confronti di tutta la zona dell'Alto Adige e del Trentino che ci proviene da parte austriaca.

Ecco perché noi chiediamo la soppressione del secondo comma affinché anche sul piano terminologico e sul piano di indicazione del territorio non vengano accolte tesi che sono sostanzialmente in contrasto con la tesi (che deve essere quella di tutti e che oggi stiamo sostenendo noi) della italianità di quelle zone delle quali ci stiamo occupando a livello di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 63?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Pazzaglia ci ha ricordato che i revanscisti di Monaco di Baviera chiamano sud Tirolo anche il Trentino. Egli li ha deplorati e condannati: certamente è giusto deplorarli e condannarli, poiché il Trentino è Trentino e non è il sud Tirolo.

Sono convinto che vi siano persino delle carte geografiche in Germania che definiscono sud Tirolo anche il Trentino. I nazionalisti non ci sono soltanto da noi, ci sono anche

in Germania. Se noi però li imitassimo e chiamassimo Trentino del nord l'Alto Adige, commetteremmo esattamente lo stesso errore, lo stesso sopruso, lo stesso atto condannabile, che noi condanniamo quando è compiuto dai revanscisti tedeschi.

Quando l'onorevole Pazzaglia riconosce che l'attuale denominazione di *Tiroler-Etschland* non è altro che una denominazione di compromesso inventata a tavolino, dice la verità. Quando si voleva attribuire la denominazione di Trentino del nord o Alto Adige, si è sentito che era un po' eccessivo e si è inventata a tavolino questa denominazione completamente astratta che non è affatto entrata nell'uso comune. Non solo non è entrata in Italia, onorevole Pazzaglia, ma non lo è in alcun luogo, poiché in nessuna parte del mondo il Tirolo del sud è riconosciuto come *Tiroler-Etschland*. È, ripeto, un nome completamente e astrattamente inventato.

Proprio per la stessa ragione per cui noi respingiamo la denominazione di Tirolo del sud riferita al Trentino, pare alla Commissione che sia doveroso restituire al Tirolo del sud la sua denominazione tradizionale e storica. Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, il problema è vasto e importante; lo tratterò brevemente, poiché l'onorevole Pazzaglia lo ha già brillantemente svolto.

All'onorevole Ballardini, relatore per la maggioranza, desidero dire che ci sono i revanscisti di Monaco di Baviera, ci sono i nazionalisti italiani, ma ci sono anche i revanscisti di Innsbruck, e sono i più pericolosi.

La dizione *Südtirol* è stata sostenuta in linea storica da molti revanscisti e non revanscisti, anche da studiosi germanici o austriaci, i quali, riferendosi a vecchi documenti, hanno pensato di ricordare che per lungo tempo (lo ha fatto anche serenamente l'onorevole Pazzaglia) quella dizione fu attribuita non soltanto alla provincia di Bolzano ma alla provincia di Trento. I documenti parlano chiaro.

Le ricerche o anche le tesi degli studiosi non preoccupano né noi né voi, quali che siano esse state. Ma sulle ricerche e sulle tesi

degli studiosi si innestano le speculazioni dei politici. In tutto questo dopoguerra, specie quando si discuteva degli attentati terroristici in Alto Adige e delle centrali da cui quegli attentati provenivano, abbiamo sentito dai banchi comunisti ma anche da quelli socialisti, anche da parte sua tante volte, onorevole Ballardini, denunciare i revanscisti di Monaco o anche quelli di Vienna o di Innsbruck, i quali avvalendosi delle ricerche e delle tesi degli studiosi, come sempre si fa in questi casi, imbastivano le loro speculazioni politiche o addirittura i loro complotti paraterroristici o terroristici.

Noi non ci siamo associati in passato alle tesi di speculazione politica che in questa aula sono state avanzate dall'estrema sinistra o dalla sinistra, se non nella misura in cui abbiamo riconosciuto che purtroppo esistevano delle ben individuate centrali revansciste a Monaco di Baviera, a Vienna e soprattutto a Innsbruck. Noi non abbiamo, cioè, accettato in passato, ritenendola non vera, la tesi sostenuta dalle sinistre italiane, secondo cui era addirittura la Germania di Bonn che stava dietro le spalle di codesto revanscismo. È una tesi che la sinistra italiana ha dimenticato nella stessa misura in cui la Germania di Bonn è diventata socialdemocratica e ha tentato e sta tentando di mettersi d'accordo con la Russia sovietica. Cose che accadono.

Rimane una realtà. Il revanscismo di Innsbruck, o se volete chiamarlo più rispettosamente il nazionalismo di Innsbruck, è una realtà. È una realtà autonoma dal revanscismo di Monaco ed è una realtà — le vicende politiche austriache interne lo hanno dimostrato — autonoma financo in certi momenti dalla politica di Vienna. È una realtà la quale spinge in questo senso.

L'onorevole Ballardini ha detto: le parole, che contano? Le definizioni, che contano? Ma la storia dei popoli è fatta anche di parole, di definizioni, di stemmi, di bandiere, di indicazioni, ella lo sa benissimo, come lo sappiamo tutti. Il sostituire con legge costituzionale, in questo momento, un termine con un altro termine ha una grossa importanza. Anche perché nessuno fra noi è così sciocco da chiedere quello che lei ci ha attribuito contro verità.

Noi non chiediamo che si parli di Trentino del nord; noi chiediamo che venga mantenuta la dizione esistente. È frutto di un compromesso? Ma, onorevole Ballardini, questo è importante: frutto di un compromesso. Frutto cioè di quel patto De Gasperi-Gruber che fu, appunto, un patto e quindi indubbiamente un compromesso, con la concessione di recipro-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

che garanzie anche arrivando a dare quasi tutto, ma non tutto.

Adesso, invece, state dando tutto. Salta il frutto del compromesso, si torna o si va alle tesi di fondo sempre sostenute dai rappresentanti di Monaco, dai revanscisti di Innsbruck, dai nazionalisti — se li vogliamo chiamare così — di Innsbruck e dai nazionalisti germanici di Bolzano, che sono poi i rappresentanti qui presenti della *Volkspartei*. Si dice che la dizione *Tiroler-Etschland* non ha avuto successo. Lo credo che non abbia avuto successo in mezzo a loro. E perché doveva mai averlo se non è mai stata dizione loro gradita? Noi ci siamo sempre serviti della dizione Alto Adige, essi hanno continuato a dire *Südtiroler*; noi abbiamo detto Alto Adige nel quadro dello Stato italiano e delle sue leggi.

Si è detto, nel quadro dello Stato italiano e delle sue leggi, *Tiroler-Etschland*, dove c'è la componente tirolese, però c'è l'Adige, sia pure tradotto in lingua tedesca. Che il dire Alto Adige sia offensivo nei confronti di chichessia, anche nei confronti della storia, della geografia e del buon senso, mi pare assurdo, perché non c'è dubbio che quello è l'Alto Adige. Non c'è alcun dubbio. Non è una dizione nazionalistica quella che riconosce che l'Adige scorre da questa parte e che si deve risalire al Brennero per stabilire la linea di demarcazione geografica e quindi anche nazionale fra due Stati diversi.

Pertanto è la vostra tesi che indica chiaramente una volontà politica, che è quella che presiede a tutto il disegno di legge; perciò insistiamo e manteniamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi consenta di dire solo che sono contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Almirante 63. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 63 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge si applicano dalla prima sca-

denza del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dobbiamo ora esaminare gli articoli 12, 29 e 38 che erano stati accantonati.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare per formulare una proposta che servirà a meglio organizzare i nostri lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Noi abbiamo accantonato l'esame degli articoli 12, 29 e 38. Ritengo che converrebbe cominciare dall'articolo 29, che dovrebbe essere esaurito rapidissimamente, passare poi all'articolo 38, lasciando per ultimo l'articolo 12.

PRESIDENTE. La Presidenza aveva già intuito questa proposta e ha predisposto il lavoro come ella propone. L'onorevole relatore di minoranza ha difficoltà?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia allora lettura dell'articolo 29, i cui emendamenti sono stati illustrati nella seduta di ieri.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-ter:

” Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 ” ».

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Ricordo, signor Presidente, che il relatore per la maggioranza e il relatore di minoranza hanno già espresso il loro parere sull'emendamento Almirante 29. 1, soppressivo dell'intero articolo. L'articolo fu accantonato perché ad un certo momento era sembrato che vi fossero dei dubbi interpretativi.

Quanto a nome della maggioranza della Commissione ho detto nella precedente seduta deve essere confermato. Il testo quindi può rimanere come è con l'emendamento della Commissione, che sostituisce alle parole « all'ultimo » le parole « al secondo e terzo », per cui si deve leggere l'ultima riga dell'articolo così: « ...di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 19 ».

ABELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. L'onorevole relatore per la maggioranza nella sua risposta aveva detto che l'articolo 29, che limita i diritti elettorali per le elezioni comunali, era una norma stabilita a favore della minoranza di lingua italiana nei comuni nei quali si può verificare un trasferimento abusivo di popolazione. Eravamo lieti di sentire questa affermazione da parte del relatore per la maggioranza e ritenevamo che, dato che la dizione di detto articolo non significa questo, la maggioranza della Commissione conseguentemente avrebbe modificato — ed era molto semplice — l'articolo nel senso indicato dall'onorevole Ballardini. Quello che invece ci viene detto in questo momento conferma l'incomprensione, o addirittura la presa in giro, perché l'articolo così come viene proposto fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 19 dello Statuto che recita: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni ».

Quindi, non è vero che questa norma è stata stabilita a favore dei cittadini di lingua italiana; essa è stata stabilita contro i cittadini di lingua italiana che vanno a lavorare nella regione.

Onorevole sottosegretario, in base a questa norma, un cittadino italiano che dalla Sicilia, dove non riesce a trovare lavoro a causa della politica seguita dal Governo, si trasferisce a Bolzano per ragioni di lavoro, qualora dopo tre anni vengano effettuate le elezioni comunali a Bolzano, non può votare.

Si tratta quindi di una norma contro i cittadini italiani che non sono residenti nella provincia di Bolzano.

Si dice poi — il relatore non l'ha detto, ma cerco io di portare le poche argomentazioni possibili per rendersi conto di quello che dice il relatore — che è previsto che l'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali — deve quindi intendersi in questo caso ai fini delle elezioni comunali, e penso che questa sia la parte che poteva un po' giustificare l'accenno fatto dal relatore — nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza.

L'unica piccola garanzia è quest'ultima, che spero rimanga nella sua interezza. Siccome ci riferiamo a tutto il comma, ci riferiamo anche a questa parte — desidero che risulti negli *Atti Parlamentari* — la quale non mette i cittadini di lingua tedesca o comunque i cittadini che abitano in quella zona del territorio regionale nelle stesse condizioni dei cittadini che non vi abitano.

Posso dare atto che questa norma significa praticamente che, anziché essere richiesta la residenza da quattro anni, occorre la residenza da almeno due anni. Vale a dire: applicando interamente la norma, che è contro i cittadini che emigrano nella provincia di Bolzano, si ottiene altresì che i cittadini della provincia di Bolzano che operino un trasferimento, se non sono trasferiti da almeno due anni non possono partecipare alle elezioni comunali.

Chiarita così la portata di questa norma, dobbiamo dire che noi la riteniamo assurda e che sarebbe meglio eliminarla.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Mi associo, signor Presidente, a quanto ha detto l'onorevole Abelli: sono cioè favorevole alla soppressione dell'articolo 29, secondo la proposta contenuta nell'emendamento 29. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Tengo fermo, signor Presidente, il testo del Governo, illustrato dall'onorevole Ballar-

dini. I problemi che dovessero eventualmente sorgere per l'interpretazione di queste norme saranno chiariti in sede di norme di attuazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Almirante 29. 1 interamente soppressivo dell'articolo 29, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

**ARMANI, Segretario,** legge:

Dopo l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono istituiti i seguenti articoli:

**ART. 68-bis.**

« Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;

b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

c) i cinque decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;

d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province ».

**ART. 68-ter.**

« Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle

province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale ».

**ART. 68-quater.**

« L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti della Commissione:

« All'articolo 38, premettere al primo comma il seguente:

All'articolo 68 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

Sono altresì devoluti alle province i nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al precedente comma, addetti agli stabilimenti situati nei rispettivi territori »;

« All'articolo aggiunto 68-bis, lettera c), sostituire la parola: cinque, con la parola: nove »;

« All'articolo aggiunto 68-ter, dopo le parole: delle province, sono inserite le seguenti: Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola ».

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerli.

**BALLARDINI, Relatore per la maggioranza.** La Commissione ha esaminato l'articolo 38 ed ha concluso di dovervi apportare alcuni emendamenti, tutti in relazione ad altri emendamenti apportati nel corso della discussione.

Quando abbiamo infatti modificato l'articolo 6 aggiungendo la competenza, per le province, in materia di attività ricreative e sportive, ne è conseguita una previsione di maggior onere a carico delle province. Un emendamento che apporteremo all'articolo 12 comporterà pure maggior onere a carico della provincia di Bolzano per quel che riguarda il personale amministrativo delle scuole di lin-

gua italiana, ladina e tedesca che passa alle dipendenze della provincia, e ovviamente comporterà un minor onere a carico dello Stato.

È anche da tener presente che vi è un'altra valutazione a seguito della recente legge approvata dal Parlamento la quale aumenta la quota esente dall'imposta di ricchezza mobile per i percettori di redditi fissi. Alcune aliquote di imposta vengono assegnate alle province e quindi per le regioni vi sarà certamente una diminuzione di introito.

La necessità di compensare questa perdita con alcune previsioni di aumento di entrata ha consigliato il Comitato dei 9 a presentare questi emendamenti, che raccomando all'approvazione dell'Assemblea.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Credo che l'onorevole Ballardini vorrà riconoscere che, data l'importanza della materia, occorre da parte del Governo e della maggioranza della Commissione un ben diverso impegno. L'ho già rilevato ieri e lo rilevo oggi, in via conclusiva, perché mi sembra che la situazione da ieri ad oggi non sia certamente migliorata. Anzi, forse si è aggravata.

Non sono presenti i rappresentanti dei dicasteri finanziari, non sono state interpellate le competenti Commissioni della Camera, violando così il nostro regolamento proprio nel momento in cui se ne sta per approvare il nuovo testo.

E non si dica che queste norme sono di scarso rilievo, anche e soprattutto perché — l'ho detto ieri e lo ripeto oggi — siamo alla vigilia dell'approvazione della riforma tributaria nazionale. Sembra pertanto per lo meno incongruo e poco elegante che norme di tale genere vengano inserite ora in un disegno di legge costituzionale.

Signor Presidente, nel merito mi è difficile pronunciarmi, e lo dico con tutta onestà, perché non abbiamo a disposizione gli elementi per poterci pronunciare in sede tecnica. Non ce li fornisce il Governo, non ce li ha forniti il relatore per la maggioranza.

Quando si afferma che le province hanno subito una decurtazione, si dice senza dubbio la verità, ma non se ne danno i termini esatti.

HELPER. Un miliardo e mezzo per provincia.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Qual è, secondo le vostre previsioni, l'introito supplementare?

HELPER. Meno della metà: 700-750 milioni di lire.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ivi compresi i nove decimi della tassa di circolazione?

HELPER. Esatto. Si tratta di 400 milioni per la C-2 e 300-350 milioni per l'aumento della tassa di circolazione. Bolzano ha 50 milioni in meno, Trento 50 milioni in più. In totale, si tratta di 700-750 milioni di recupero su un miliardo e mezzo di perdita.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Il recupero riguarda gli emendamenti adesso presentati?

HELPER. Sì.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ma qual è l'introito prevedibile in base al complesso della norma? In sostanza, che cosa comporta in più per le province l'articolo 38?

HELPER. Esattamente 14 miliardi e 900 milioni di lire.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Diciamole queste cose, perché è bene che le sappiano le altre province d'Italia. Non dispiaccia. Resti allora a verbale che riusciamo a sapere qualcosa, che il Parlamento serve a qualcosa in questo momento, grazie alla presenza di una minoranza che vuole sapere.

HELPER. Per onestà, abbiamo detto ieri che avremmo chiarito il problema punto per punto.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ma il relatore per la maggioranza se ne è dimenticato.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Ne abbiamo discussione in sede di Comitato dei 9.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ma ditelo qui! È qui che siete chiamati a rispondere! Non è possibile che tutto sia demandato ai verbali (che non esistono) del Comi-

tato dei 9. Prego allora cortesemente il relatore per la maggioranza di fornirci le cifre.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza ?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, non vi è nessun tentativo di nascondere qualcosa.

Come è noto, nel « pacchetto » per l'Alto Adige è compresa una misura, quella n. 55, che, in termini del tutto generici, prevede l'abrogazione dell'attuale sistema di finanziamento indiretto della provincia ad opera della regione e la devoluzione alla provincia stessa di entrate erariali, in misura adeguata alle nuove competenze provinciali. Abolita ogni forma di finanziamento indiretto fra regione e provincia, è stato adottato in via generale un sistema di finanziamento misto, con quote fisse e variabili di tributi erariali. Per altro, larga prevalenza è stata data alle quote fisse le quali, oltre ad assicurare una entrata sicura, appaiono più confacenti al particolare regime autonomistico provinciale.

Il nuovo sistema di finanziamento della provincia è previsto negli articoli 34 e seguenti del suddetto disegno di legge. Con le integrazioni e le modifiche dello statuto ivi previste, vengono attribuiti alla provincia, in aggiunta ai nove decimi delle imposte fondiarie e ai nove decimi delle imposte di ricchezza mobile, già previsti dagli articoli 67 e 68 dello statuto vigente, il provento dell'imposta dell'energia elettrica e gas e i nove decimi dei canoni idroelettrici già di spettanza regionale, e aliquote fisse delle altre imposte e tasse indicate nell'articolo 38.

È stato così possibile fare fronte anzitutto alla copertura integrale degli oneri derivanti alla provincia dal trasferimento di funzioni: già della regione, valutati in 10 miliardi (sono funzioni già della regione che comportavano una spesa di circa 10 miliardi e che vengono trasferiti alle province, che quindi invocano un corrispondente trasferimento di mezzi finanziari).

Per gli oneri, poi, derivanti alla provincia stessa dalla attribuzione di nuove competenze trasferite dallo Stato e dall'ampliamento delle competenze provinciali attuali, valutati entro il limite massimo di altri 10 miliardi, si provvede per una parte, circa il 50 per cento, con la devoluzione di percentuali in misura fissa di tributi erariali; per il resto del fabbisogno è stato adottato il meccanismo delle quote variabili, cioè, dell'attribuzione annuale dei mezzi occorrenti a seguito di intesa

tra Governo e organi provinciali in relazione alle concrete esigenze di volta in volta accertate. A tal fine resta disponibile un *plafond* di gettito per tasse ed imposte sugli affari, compresa l'IGE.

Va sottolineato il sistema obiettivo e ponderato previsto per la determinazione della quota variabile. I criteri ivi previsti costituiscono delle limitazioni per le valutazioni da effettuare da parte del Governo in sede di determinazione della quota, e pertanto altrettante garanzie per la provincia.

In conclusione, in sede di determinazione della quota variabile, si provvederà ad integrare adeguatamente le entrate provinciali derivanti da nuove attribuzioni della provincia non calcolabili con esattezza *a priori*. È da tenere presente che nel caso in cui i cespiti erariali sui quali sono previste le quote di entrata venissero revisionati in sede di riforma generale tributaria, il nuovo sistema potrà entrare in vigore nel nuovo statuto, essendo previsto all'articolo 54 del disegno di legge che le relative disposizioni possono essere modificate con una semplice legge ordinaria.

È stato anche chiarito che, come è generalmente ammesso, la provincia potrà avvalersi di contributi speciali da concedere con legge dello Stato in base all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione. Pertanto, per evenienze non rientranti nelle normali attribuzioni provinciali, è garantita un'altra forma di finanziamento da parte dello Stato.

Infine, la provincia potrà sovrainporre tributi regionali. Aggiungo che queste notizie si trovavano del resto anche nella relazione al disegno di legge governativo.

Le previsioni di entrata per le province sono rispettivamente di 14 miliardi 569 milioni per la provincia di Trento, e di 14 miliardi 575 milioni per la provincia di Bolzano; più 5 miliardi per ciascuna provincia di quota mobile. Si arriva così alla previsione di circa 20 miliardi. Questa, però, era la previsione dei dati quali risultavano prima della recente legge che ha aumentato la quota di esenzione per i redditi fissi. La minore entrata che si prevede per le province come conseguenza di questa variazione è di circa 1 miliardo e mezzo.

A questo miliardo e mezzo di minore entrata rispetto alle previsioni bisogna aggiungere i maggiori oneri che derivano dall'emendamento che abbiamo adottato in materia di sport e di attività ricreative, nonché dall'emendamento che andremo ad adottare all'articolo 12 per il passaggio alle dipendenze

della provincia del personale non insegnante delle scuole in provincia di Bolzano. Queste minori entrate e questi maggiori oneri sono solo parzialmente compensati. Infatti arriviamo a un *deficit* rispetto alle previsioni di circa 2.300.000.000, *deficit* che viene compensato solo parzialmente e cioè nella misura di circa 750 milioni con gli emendamenti che la Commissione ha presentato.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ringrazio la cortesia del relatore per la maggioranza e in poche parole esprimerò il mio pensiero. La provincia di Bolzano, come quella di Trento, — ma noi ci occupiamo in particolare per ovvi motivi della provincia di Bolzano — riceve, attraverso l'approvazione del « pacchetto », 20 miliardi l'anno circa, così divisi: 10 miliardi circa concernono la possibilità di far fronte alle esigenze derivanti dal passaggio di funzioni dalla regione alla provincia; 10 miliardi circa concernono la possibilità di far fronte alle esigenze derivanti da nuove funzioni attribuite alla provincia. Ora mentre è evidente che le prime sono — e lo ha detto il relatore per la maggioranza — preventivabili con una qualche precisione, perché si tratta di trasferimento di oneri, le seconde invece (nuovi oneri) non sono preventivabili con precisione. Se io ho ben capito, si attribuiscono 10 miliardi. Ma la previsione ragionevole era che gli oneri fossero sui 5 miliardi; il resto serviva a stabilire un *plafond*.

HELPER. No, era su 10 miliardi: 5 fissi e 5 mobili.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Dunque 5 miliardi erano fissi, cioè preventivabili in modo sicuro, gli altri 5 servivano a fronteggiare gli imprevisti. Si sono verificati imprevisti, che in questa guisa diventano previsti perché sono inseriti in una legge, cioè nuove competenze della provincia che comportano un onere di 1 miliardo e mezzo. Ed allora si dice: vi erano imprevisti per 5 miliardi, nella misura di 1 miliardo e mezzo questi imprevisti sono diventati previsti, chiediamo un compenso. Si presentano quindi e si approvano emendamenti per risarcire *a priori* della metà, si dice, di 700 milioni circa quell'imprevisto previsto di 1 miliardo e mezzo. Allora non c'è più un *plafond* libero

di 3 miliardi e mezzo, come sarebbe risultato, c'è un *plafond* di 4.200.000.000. Quindi la povera *Volkspartei* amministratrice della provincia di Bolzano ha ragione di lamentarsi perché le sono stati sottratti 800 milioni. E il « conto del norcino », si dice a Roma: « ci ho rimesso perché non ci ho guadagnato abbastanza ». Avete guadagnato in realtà 800 milioni in meno, avete ragione di lamentarvi e noi abbiamo ragione di compiacerci di aver messo in chiaro questi « conticini ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 38 ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alle conclusioni del relatore per la maggioranza Ballardini. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo della Commissione con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

» Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla terza classe, e in quelle secondarie, è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, addetto alle scuole in lingua tedesca, quello amministrativo delle segreterie delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche di lingua tedesca passano alle dipendenze della provincia di Bolzano.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e

a quello per la scuola di cui al secondo comma i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata » ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il primo capoverso, aggiungere i seguenti:*

Quando e dove sia possibile devono essere istituite scuole uniche in lingua italiana e tedesca. Dette scuole saranno: distinte in lezioni con lingue di insegnamento italiana e tedesca e i loro direttori o presidi potranno appartenere indifferentemente all'uno o all'altro gruppo linguistico. Essi attenderanno direttamente alle sezioni del rispettivo gruppo e saranno affiancati da direttori o presidi aggiunti appartenenti all'altro gruppo linguistico per la direzione delle sezioni del gruppo medesimo.

I posti di direttore o preside e quelli di direttore o preside aggiunto saranno assegnati a personale appartenente ai due gruppi linguistici in rapporto al numero degli alunni di ciascun gruppo, da verificarsi ogni quinquennio. I direttori o presidi saranno preferibilmente destinati alla direzione di istituti nei quali prevalgono gli alunni del rispettivo gruppo linguistico.

Nelle scuole uniche l'insegnamento della educazione fisica, la pratica dello sport e le ricreazioni saranno comuni.

12. 3. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:*

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il sovrintendente può disporre l'accertamento, per mezzo di una commissione formata di due insegnanti di lingua italiana e due di lingua tedesca, che la lingua materna dell'alunno sia quella denunciata. Nel caso di accertamento negativo, il sovrintendente dispone o invita l'intendente a disporre il diniego dell'iscrizione.

12. 4. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al quinto capoverso, sostituire le parole:* Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie, *con le parole:* Per l'amministrazione dell'istruzione materna, elementare e secondaria.

12. 5. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Dopo il sesto capoverso, aggiungere il seguente:*

Per le materie di ordine generale relative alle scuole uniche, l'amministrazione spetta al sovrintendente d'intesa con l'intendente di lingua tedesca. In caso di contrasto, decide il Ministro della pubblica istruzione, sentita la giunta provinciale.

12. 6. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al settimo capoverso, sostituire le parole:* dalle scuole di lingua tedesca, *con le parole:* per gli alunni di lingua tedesca.

12. 7. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Sopprimere l'ultimo capoverso.*

12. 8. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

MENICACCI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

MENICACCI. Credo di poter dire che questo articolo 12 che attiene alle modificazioni e alle integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia scolastica, sia uno dei più importanti fra quelli posti oggi al nostro esame e al nostro voto proprio in quanto concerne l'istruzione e quindi la formazione culturale, civile e sociale dei gruppi etnici di lingua italiana, di lingua tedesca e di lingua ladina. E che si tratti di un articolo fondamentale, meritevole di particolare trattazione, è confermato dal fatto che questo stesso articolo si è voluto accantonare da parte della stessa Commissione per discuterlo alla fine dell'esame degli altri articoli. Dico subito preliminarmente che c'è di che preoccuparsi innanzitutto di quella che oggi è la situazione dal punto di vista dell'istruzione scolastica nelle terre atesine.

È questa l'occasione per ricordare al Parlamento e alla nazione che sulla base dei rilievi statistici recepiti dall'Istituto di studi per l'Alto Adige (e per inciso dico che difettano altri rilievi statistici offerti dai censimenti ufficiali, quasi a voler coprire una realtà dolorosa), un dato di fatto appare incontrovertibile e per molti versi angosciante. Dopo venti anni di autonomia si avverte il costante regresso della italianità nell'Alto

Adige. Lo si evince, a parte ogni altro rilievo e riferimento, dai dati statistici che offrono una illustrazione naturale e civile della regione atesina, segnalando i movimenti linguistici in quella terra, dove due nazionalità differenziate, purtroppo, si fronteggiano. Questi dati statistici che cosa ci dicono in sintesi? Che le scuole uniche pluriclasse ove si garantiva l'insegnamento della lingua italiana vengono chiuse a scapito di quelle ove si insegna la lingua tedesca, sicché su questa materia dell'istruzione conserva piena validità e palpitante attualità il grido che questo gruppo ha sollevato in tutta la sua battaglia contro il « pacchetto ». Chi mai oggi protegge e chi mai proteggerà negli anni a venire la minoranza di lingua italiana? C'è, onorevoli colleghi, veramente motivo di preoccuparsi in difesa del gruppo linguistico italiano? Ho qui l'elenco delle frazioni in cui funzionavano la scuola unica pluriclasse destinata ad assicurare ai nostri bimbi l'insegnamento nella lingua nazionale e nelle quali tali scuole sono state via via chiuse. Le cito sinteticamente: Brennero Terme, Brunico Teodone, Mules (comune di Campo di Trens), Castel-darne e San Sigismondo (comune di Chienes), Cortaccia capoluogo, Funes Fermata, Cengles (comune di Lasa), Foresta (comune di Marlengo), Aica (comune di Nar Sciáves), Nova Ponente capoluogo, Ortisei capoluogo, Prato Stelvio capoluogo, San Leonardo Passiria capoluogo, San Lorenzo Pusteria capoluogo, Santa Cristina capoluogo, Certosa (comune di Senales), Piccolongo (comune di Vadena) e Novacella (comune di Varna).

Preoccupato di questo fatto allarmante, che certamente ha assunto e sta assumendo proporzioni maggiori di quelle da me dianzi enunciate, abbiamo cercato di raccogliere notizie attendibili sulla frequenza della scuola in lingua italiana nel periodo che va dal 1950 fino ad oggi.

Ecco i dati complessivi raccolti, che il Governo potrà verificare con tutta facilità. Anno scolastico 1949-50: 12.577 alunni di lingua italiana; dopo cinque anni, 1955-56: 12.111 alunni; anno scolastico 1959-60: 10.425 alunni; anno scolastico 1962-63 (il calo è ancora più sensibile): 9.418 alunni.

Quindi, invece di un aumento proporzionale a quello dei bambini nelle scuole di lingua tedesca, abbiamo in un periodo di soli 14 anni una diminuzione di 3.159 unità, con una percentuale pari al 25,16 per cento, cioè superiore ad un quarto dell'intera popolazione scolastica dei bimbi di lingua italiana. Oggi, 1970, queste frequenze sono scese

ancora di alcune migliaia. Questo è un sintomo abbastanza significativo, onorevoli colleghi, della realtà linguistica atesina, allarmante nelle sue proporzioni ed umiliante per la leggerezza con cui si affrontano i problemi di organizzazione politica che dovrebbero portare ad una pacifica, leale coesistenza dei due gruppi linguistici atesini senza aver raccolto dati di fatto accurati e precisi sulla forza numerica delle due entità contrastanti. Ma l'increscioso fenomeno non investe soltanto le classi rurali; esso è rilevante pure a Bolzano città. I dati di cui dispongo sono i seguenti: anno scolastico 1953-54, alunni 5.691; anno scolastico 1958-59, alunni 5.139; anno scolastico 1962-63, alunni 5.002.

Come potranno, quindi, gli italiani dell'Alto Adige aver fiducia nella maggioranza alloglotta dopo le concessioni rilevanti proposte dalla Commissione dei 19, quando nelle condizioni attuali, di cui la *Südtiroler Volkspartei* non si appaga, si vedono travolti senza possibilità di resistenza dalla strapotenza della stessa maggioranza alloglotta? Sono del parere che la chiarezza e la verità richiedano con urgenza un accertamento preciso delle due forze antagoniste. Prima di ulteriori concessioni che siano o possano divenire pregiudizievoli degli interessi vitali della minoranza italiana, era indispensabile che si procedesse ad una verifica dei dati anagrafici della provincia di Bolzano, relativi alle condizioni linguistiche locali. Ho qui due documenti che sono edificanti per integrare i dati citati, e quindi per sostenere le nostre argomentazioni critiche, perché di provenienza non sospetta, cioè della stessa parte austriaca. Essi lasciano comprendere l'azione e gli obiettivi perseguiti dagli altoatesini di lingua tedesca in materia di istruzione scolastica. Ho uno scritto del *Neue Zürcher Zeitung*, il quale dice testualmente: « Il diritto dei genitori rappresenta, agli occhi dei sudtirolesi, un'arma per respingere a poco a poco l'elemento italiano, perché essi sperano, grazie alla loro preponderanza soprattutto nelle piccole località, di attirare i bambini dell'altro gruppo alle loro scuole: un procedimento già usato nelle lotte etniche dell'ex monarchia danubiana ». Quest'opera di discriminazione, di emarginazione, ha dato in questi anni i suoi frutti concreti a danno dell'italianità dell'Alto Adige.

Leggiamo nel *Die Presse* di Vienna del 9 aprile 1959 quanto segue. Titolo: « Gli studenti altoatesini in lotta per l'esistenza della loro regione ». E più sotto: « Il 60 per cento delle nuove leve accademiche si è iscritto alle

scuole superiori austriache. Nell'anno accademico 1958-59, su 430 studenti altoatesini, il 60 per cento si è iscritto ad università austriache, il 30 per cento a quelle italiane, il 9,6 per cento a quelle tedesche, lo 0,2 per cento a quelle svizzere. Queste cifre dimostrano la forte influenza spirituale che esercitano sulle nuove leve accademiche le università austriache ».

Tutti questi dati e queste affermazioni non dicono nulla alla classe politica dirigente italiana? Come viene motivato questo regresso, questa sconfitta dell'italianità in Alto Adige? Vi è forse traccia di queste motivazioni nelle relazioni governative e di maggioranza offerte alla nostra meditazione? Assolutamente no! Viene da domandarci che senso abbia la italianità, intesa nella sua accezione più alta, in tutti costoro.

Perché, onorevoli colleghi, ho voluto permettere all'esame dell'articolo 12 questi dati allarmanti, che invano era dato sperare che ci venissero offerti dall'Italia ufficiale del centro sinistra? Il tema della scuola è quant'altri mai rilevante, perché si sa che in larga misura le istituzioni scolastiche rispecchiano la società di oggi e prefigurano la società di domani. Figuriamoci in una zona dai così delicati rapporti e problemi come l'Alto Adige! Nel nostro caso va detto senza mezzi termini che c'è poco da stare allegri, sia per come le cose vanno oggi in Alto Adige, sia — e più ancora — per come andranno domani dal punto di vista fondamentale dei rapporti, cioè della separazione e della contrapposizione tra i gruppi linguistici perseguitati dalla *Volkspartei*.

Per completezza di indagine ritengo a questo punto che sia opportuna la rievocazione, del resto pertinente, di vicende ormai lontane, da pochi conosciute, e che tuttavia meritano di essere ricordate anche perché da esse furono tratti, a varie riprese, motivi per suscitare scontenti e per motivare proteste e agitazioni e quindi nuove concessioni, come quelle contenute nella legge costituzionale che stiamo discutendo, in materia scolastica. Alludiamo a ciò che accadde nel 1950-51 intorno alle norme di attuazione dello statuto in materia scolastica.

Il più vasto e complesso decreto di norme di attuazione, quello che porta la data del 30 giugno 1951 e che disciplina in 90 articoli più di venti materie, fu il risultato di una lunga e non sempre facile elaborazione che ebbe inizio, sviluppo e conclusione in quattro sedi distinte: un primo testo di carattere preliminare e indicativo fu predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la

collaborazione delle altre amministrazioni interessate alle singole materie. Esso fu poi passato allo studio e alle proposte di una commissione mista, non prevista da alcuna disposizione ma voluta e nominata dal Presidente di allora onorevole De Gasperi. Lo schema elaborato dalla commissione fu poi sottoposto ad una commissione interministeriale composta dai rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Essa preparò lo schema di decreto da sottoporre al Consiglio dei ministri, che lo approvò il 25 maggio 1951 (se non erriamo) praticamente senza alcuna modificazione, salvo lo stralcio dell'intero titolo dedicato alla pubblica istruzione, rinviato ad una ulteriore elaborazione, la cui conclusione non fu consentita dalle successive vicende.

Ricorderemo, fra l'altro, le lunghe e talvolta drammatiche vicissitudini della legge elettorale maggioritaria (quella che le opposizioni chiamarono giustamente « legge-truffa »), le elezioni del giugno 1953, la successiva caduta di De Gasperi e, alla fine dello stesso anno, l'avvio della nuova campagna antitaliana della *Südtiroler Volkspartei*, mai più smessa fino alla confezione definitiva del « pacchetto ».

Lo stralcio delle norme sulla scuola fu voluto all'ultimo momento da De Gasperi, che pure ne aveva seguito passo passo la elaborazione fino alla diramazione a tutti i ministri e alla presentazione al Consiglio dello schema di decreto, introdotto da una lunga relazione. Perché fu voluto questo stralcio dal Presidente De Gasperi? Presumibilmente sull'onorevole De Gasperi erano state fatte pressioni contro le norme ritenute dalla *Volkspartei* restrittive, ed egli credette di cedere a quelle pressioni senza poter prevedere che le norme stralciate avrebbero lasciato un lungo vuoto, del quale non può non farsi oggi colpa al Governo in sede politica.

Ed oggi si cerca di riempire questo vuoto, ma — a nostro parere — in modo non razionale e, quanto meno, sin troppo rinunciatario, ben oltre quanto venne inizialmente previsto, come più ampiamente documenteremo in seguito. A tutti è noto, almeno spero, quanto stabilito dallo statuto in materia scolastica. Domandiamoci oggi, onorevoli colleghi, se lo Stato italiano sia stato inadempiente su questo punto in questi venti anni. Noi lo neghiamo, e gli altoatesini di lingua tedesca non hanno motivo di dolersi, almeno su questo punto. Semmai, doglianze possono manifestare gli altoatesini di lingua italiana circa l'attuazione delle clausole previste per

l'Alto Adige fin dal noto accordo di Parigi, oltre il quale non bisognava assolutamente andare: clausole che furono integralmente osservate e concretamente adempiute.

L'esposizione dei fatti e le argomentazioni già svolte nei precedenti interventi dai deputati di questo gruppo parlamentare testimoniano della piena attuazione data dallo Stato e dal Governo italiani alle clausole dell'accordo di Parigi. Non vi è infatti previsione dell'accordo che non abbia trovato adeguato soddisfacimento e non sia stata tempestivamente tradotta in realtà attraverso la diretta stipulazione di accordi con l'Austria, là dove tali accordi si imponevano, e mediante l'adozione di appositi provvedimenti legislativi e amministrativi a salvaguardia dell'integrità linguistica e culturale della minoranza altoatesina. È persino accaduto che, nell'esecuzione di più di una clausola, il Governo italiano, con spirito di comprensione e generosità, e potremmo anche dire con spirito di rinuncia, se non di servilismo, abbia consentito che si giungesse a soluzioni cui la norma dell'accordo non lo obbligava. Vediamo in concreto qualche esempio: la clausola relativa alle opzioni, che impegnava il Governo italiano a rivedere, in uno spirito di equità, di comprensione, il regime delle opzioni per la cittadinanza, non lo obbligava invece, come poi è avvenuto, ad elargire la cittadinanza italiana alla quasi totalità dei ripoianti dall'estero.

Ancor meno il Governo era tenuto a concedere, come invece ha fatto spontaneamente, la cittadinanza italiana, a norma della legge generale sulla cittadinanza, a coloro che erano stati esclusi da simili benefici, in sede di revisione delle opzioni.

La clausola riguardante, ad esempio, la eguaglianza dei diritti per l'ammissione ai pubblici concorsi è stata egualmente interpretata in senso più favorevole alla minoranza. Ma poiché siamo in tema di istruzione scolastica, ricordiamo anche la clausola che prevedeva il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari: tale clausola ha ricevuto un'applicazione talmente estesa da abbracciare la quasi totalità dei titoli e diplomi universitari. Ricordiamo anche che, nel regolare l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca, ci si è attenuti al criterio più vantaggioso per la minoranza, quello cioè di istituire scuole separate per gli alunni del gruppo tedesco, mentre sarebbe stato sufficiente prevedere l'istituzione di sessioni distinte, nell'ambito di un'unica sede o organizzazio-

ne scolastica. È stato sancito espressamente (cosa non prevista dall'accordo di Parigi) che l'insegnamento in tale scuola dovesse essere impartito da docenti di madrelingua tedesca.

Di più: il personale insegnante, negli anni dell'immediato dopoguerra, ha usufruito di benefici del tutto particolari: sanatorie per assunzioni disposte dalle autorità germaniche di occupazione; mantenimento in servizio di elementi sprovvisti dei titoli di studio adeguati (e talvolta del requisito essenziale della cittadinanza); e così via. In tempi più recenti, con la legge 12 febbraio 1957, n. 46, è stata disposta la ricostituzione delle carriere e delle pensioni degli insegnanti del gruppo linguistico tedesco, che avevano lasciato il servizio nel 1922, in seguito alla soppressione delle scuole tedesche: si tratta di una misura di liberalità presa dal Governo italiano al di fuori delle intese raggiunte a Parigi.

Ad analoga larghezza di criteri si è ispirato il Governo nell'applicazione dello statuto di autonomia, allorché si è trattato di assicurare al gruppo minoritario condizioni di vantaggio nel campo linguistico, culturale e sociale.

Gli esempi potrebbero essere numerosi anche in materia di borse di studio: per esempio, i laureati di lingua tedesca sono stati ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella loro lingua-madre, sebbene la materia non sia compresa tra quelle tutelabili a norma di statuto. Giova infine ricordare come, per schietto senso di umana comprensione ed al di fuori delle previsioni dell'accordo di Parigi e dello statuto, il Governo ha preso particolarmente a cuore gli interessi delle categorie cosiddette morali, costituite dagli ex combattenti, mutilati e invalidi che prestarono servizio nella *Wehrmacht* o in altre forze armate tedesche. Si può quindi dire che tutte le leggi e le convenzioni dirette all'adempimento degli accordi di Parigi sono state perfezionate, specialmente in materia di istruzione scolastica, con la collaborazione diretta o con la consultazione di delegazioni o rappresentanze austriache o altoatesine, non esclusa la legge costituzionale recante le norme relative allo statuto di autonomia.

Ebbene, l'accettazione dello statuto da parte dei rappresentanti qualificati del gruppo di lingua tedesca doveva implicare ovviamente anche l'accettazione della impostazione con esso data al sistema di autonomia e il riconoscimento della sua conformità ai principi, det-

tati al riguardo, nella relativa clausola dell'accordo di Parigi.

Venti anni di esperimento, soprattutto in campo scolastico, hanno confermato del resto, attraverso le realizzazioni ed i risultati conseguiti, la validità dell'ordinamento autonomistico accordato alla provincia di Bolzano, nel più vasto ambito dell'autonomia regionale, a vantaggio degli altoatesini di lingua tedesca e la sua idoneità ad assicurare una libera e prospera vita della comunità minoritaria nel rispetto delle caratteristiche di lingua, cultura e tradizioni che le sono proprie.

Con ciò non si intende disconoscere (e mi rivolgo ai colleghi della *Volkspartei*) che per quanto concerne il funzionamento dell'autonomia alcuni suoi istituti non hanno ancora trovato piena attuazione, altri hanno potuto essere solo parzialmente applicati, altri ancora abbisognano di perfezionamenti ed integrazioni, ma il ritardo è da ascrivere a difficoltà di carattere obiettivo comuni per altro ad altre regioni a statuto speciale, dovute soprattutto alla novità e complessità dell'istituto che solo gradualmente e con la necessaria cautela poteva e doveva trovare il suo definitivo assetto nella realtà costituzionale e giuridica italiana.

Sennonché si continua a scivolare (e l'articolo 12 che stiamo discutendo ne è la riprova) sul terreno delle ulteriori concessioni e quel che è più grave a scapito della minoranza italiana, come all'inizio ho ricordato. Noi riteniamo che vi sia un limite oltre il quale la tutela della minoranza di lingua tedesca, riconosciuta e doverosa, non può pretendere di andare. Non può cioè ammettersi che tale tutela, specie in tema di istruzione scolastica, giunga fino al punto da trasformare l'Alto Adige in una specie di riserva abitabile solo da cittadini di lingua tedesca; in altri termini non è possibile creare una assoluta staticità di situazioni che sono viceversa in perpetua, continua, naturale evoluzione e che trascendono la stessa volontà degli individui e della collettività. Non è perciò ammissibile che in Alto Adige — e lo vedremo entrando nel vivo della discussione dell'articolo 12 — vi siano due o anche tre popoli distinti e che uno di essi per bocca dei suoi dirigenti ed a mezzo dei propri organi di stampa continui a proclamare la propria volontà di mantenersi estraneo alla vita, alla cultura, agli interessi nazionali italiani, considerandosi come un corpo separato. La popolazione di lingua tedesca non è stata forse sollecitata dai suoi capi persino a sottrarsi alle suggestioni

dei matrimoni misti e a rifuggire da qualsiasi forma di rapporti con elementi del gruppo italiano, per evitare inquinamenti e non desiderate promiscuità? A questo gruppo dovrebbe essere concesso e garantito il diritto alla esistenza quale comunità etnica differenziata dal resto dello Stato senza che ciò importi un insieme di corrispondenti doveri di detta comunità verso lo Stato!

Il nostro gruppo parlamentare, pertanto, con serenità di giudizio ritiene che le nuove norme previste in materia scolastica (eccoci al riferimento preciso all'articolo 12 in esame) aciscano questa differenziazione, questa estraneità alla vita, alla cultura, agli interessi nazionali italiani.

Vogliamo brevemente dimostrarlo. Noi ci poniamo una domanda di fondo alla quale cercheremo di dare una meditata risposta e alla quale speriamo sarà data una risposta anche dall'onorevole relatore per la maggioranza. Che cosa in concreto offre il « pacchetto » agli studenti dell'Alto Adige e soprattutto agli studenti di lingua italiana? Offre — noi diciamo — una scuola a tre facce, come è stata definita anche da esperti in materia scolastica, una scuola formalmente vecchia di 22 anni. In gran parte le disposizioni che la informarono erano comprese nello statuto speciale del gennaio 1948: entrarono solo parzialmente in vigore per difetto delle norme di attuazione, intorno alle quali i competenti organi ministeriali lavorarono senza trovare una via d'uscita per quattro lustri. Perché senza successo? Perché le disposizioni scolastiche del 1948 erano praticamente inattuabili.

Furono le carenze nell'applicazione dello statuto speciale per quanto attiene all'ordinamento scolastico a dare corpo alle proteste della *Volkspartei* quando essa accusò Roma di aver eluso gli impegni di Parigi. Sotto questo aspetto la protesta era giustificata.

Adesso il « pacchetto » ha ripreso tutte le norme fino allora accantonate, ha ridato ad esse attualità e vigore e vi ha anche aggiunto dell'altro (molto, moltissimo, noi diciamo).

Coloro che in quattro lustri si sono battuti per dimostrare che l'ordinamento scolastico del '48 era errato, antidemocratico, discriminatorio, antieuropeo, sono serviti per le feste. L'esperienza, le dimostrazioni aritmetiche della realtà a nulla sono servite. La scuola in Alto Adige sarà tutto, meno quello che si poteva attendere dalle esigenze e dalle possibilità di una regione trilingue, collocata in una posizione privilegiata, dal punto di vista continentale: non sarà una scuola per cittadini europei, una scuola capace di unire

cittadini e prepararli al domani; sarà una scuola che accentuerà i distacchi e aumenterà le incomprensioni.

In uno studio interessantissimo, dovuto a Mario De Romedis ed intitolato *Misure a favore della popolazione altoatesina in materia scolastica*, la situazione è tratteggiata in modo molto chiaro. Vi si legge che le modifiche incideranno sia sull'indirizzo didattico, sia sulle strutture organizzate della scuola, specie di lingua tedesca e di lingua ladina. « Occorre precisare una volta di più che i ripetuti tentativi di tradurre in norme di attuazione i disposti statutori del '48 relativi alla scuola si sono sempre infranti contro l'ostacolo di conciliare » — dice l'autore citato — « le esigenze dello Stato per l'unitaria gestione della scuola altoatesina, attraverso il provveditore, pur salvaguardando le caratteristiche etniche e culturali delle minoranze tedesca e ladina, e le richieste della provincia, fatte valere soprattutto dai rappresentanti del gruppo di lingua tedesca, di esercitare maggiori poteri legislativi ed amministrativi nel settore scolastico » cui determinate disposizioni dello Statuto del '48 davano diritto, come ricordiamo.

« Orbene, con le misure proposte, mentre da un lato viene confermato il principio della piena spettanza alla provincia della competenza legislativa ed amministrativa statutariamente stabilita nella materia scolastica per tutti e tre i gruppi, dall'altro lato si offre all'ente autonomo — attraverso l'articolazione dell'ufficio scolastico provinciale (cioè il provveditore agli studi) in tre distinti settori, corrispondenti alle scuole dei tre diversi gruppi linguistici — un efficace strumento di intervento, specie sul piano amministrativo, nei confronti di tutta la scuola, ma con particolare rilevanza verso quella di lingua tedesca. In tal modo l'attuale unitario organo provinciale scolastico viene diviso in tre organi distinti » — ecco perché noi abbiamo parlato di scuola « a tre facce » — « ognuno preposto alle scuole di tutti gli ordini e gradi di ciascun gruppo linguistico, non gerarchicamente ordinati, ma reciprocamente autonomi ed indipendenti, collegati tra loro dal superiore potere di vigilanza — invero piuttosto limitato — del sovrintendente e da due organi collegiali, cioè il consiglio scolastico e il consiglio di disciplina dei maestri ».

Mario de Romedis usa un linguaggio sobrio e volutamente cauto: noi specificheremo meglio. La scuola si era conservata almeno formalmente unitaria fino ai nostri giorni. E ben vero che la figura del provveditore agli

studi era stata subito oscurata da quella del viceprovveditore per la parte tedesca, dietro le cui spalle erano le forze della provincia; ma è anche vero che l'attuale provveditore, con la sua personalità, aveva rimediato a parecchie sfasature maturate negli anni. Da oggi ci avviamo invece verso una netta distinzione dei poteri, tra i quali emerge all'atto pratico come sovrachante quello della provincia, cui sono affidate tutte le potestà legislative ed amministrative, e che può imporsi anche attraverso il consiglio scolastico provinciale ed il consiglio di disciplina dei maestri, sui quali sarà sempre in grado di esercitare una certa pressione.

La trasformazione, quindi, da scuola unitaria a scuola tripartita è il primo passo importante di questa riforma scolastica nella regione Trentino-Alto Adige.

Il De Romedis ha accennato al « limitato » potere di vigilanza (« invero piuttosto limitato ») del provveditore sulle tre scuole, quel provveditore che nella nuova situazione viene denominato « sovrintendente ». Altro che potere limitato! L'ufficio scolastico provinciale — cioè l'ex provveditorato — verrà strutturato nel modo seguente: tre scuole distinte, di cui quella italiana sottoposta all'autorità del sovrintendente, ex provveditore; le altre due — tedesca e ladina — sottoposte distintamente a due intendenti: l'intendente per la scuola di lingua tedesca prenderà a tutti gli effetti il posto dell'ex viceprovveditore; l'intendente della scuola ladina sarà di nuovo conio. Al sovrintendente viene riservato, oltre alle normali attribuzioni nei confronti della scuola italiana, il compito di vigilare sulle scuole degli altri gruppi linguistici, con la possibilità di effettuare ispezioni. Ma si tratta, a nostro avviso, di polvere negli occhi, perché a che cosa può servire la vigilanza spinta sino alle ispezioni, se al sovrintendente viene negata la possibilità di annullamento degli atti contrari alle leggi e ai regolamenti sul piano didattico e amministrativo, specifiche ed essenziali manifestazioni del potere di vigilanza?

Il sovrintendente non potrà andare oltre una funzione meramente informativa: informare, cioè, a proprio rischio e pericolo, il ministro o la giunta provinciale (a seconda che si tratti di norme provenienti dall'uno o dall'altro organo) sulle eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate. Il sovrintendente sarà quindi un intendente con grado gerarchico più elevato, ma con compiti pressappoco uguali agli altri due intendenti, quello per la scuola di lingua tedesca e quello pre-

posto alla scuola ladina, i quali raccoglieranno nelle loro braccia le competenze amministrative fino ad oggi controllate dal provveditore relativamente alle istituzioni scolastiche del gruppo cui sono preposti. Il sovrintendente scolastico non eserciterà, pertanto, alcuna funzione (come si direbbe in gergo militare) gerarchica nei confronti dei due intendenti e sarà privo della capacità di risolvere i conflitti di competenza che potessero sorgere tra essi, o di intervenire in materia di ricorsi del personale da essi amministrato. Altro elemento, quindi, di divisione; altra rinuncia di italianità in quelle terre.

La competenza per la nomina dei tre organi dell'amministrazione scolastica è suddivisa tra lo Stato e la provincia. Al ministro della pubblica istruzione — cioè, lo Stato — compete la nomina del sovrintendente e dell'intendente della scuola ladina; alla provincia, la nomina dell'intendente della scuola tedesca. Il Ministero, prima di procedere alla nomina del sovrintendente, dovrà sentire il parere (che non sappiamo se sia vincolante, in quanto nell'articolo 12 non è detto) della giunta. Uguale obbligo spetta alla giunta provinciale per la nomina dell'intendente della scuola tedesca. La giunta lo sceglierà in una terna formata e proposta dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico. Per quanto concerne l'intendenza della scuola ladina, la competenza del ministro sarà mitigata dal fatto che la scelta avverrà in una terna formata e proposta dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Da questo complesso di innovazioni (ne ho elencate sinteticamente soltanto alcune) discendono talune ovvie considerazioni riassuntive e conclusive. Mentre le minoranze tedesca e ladina interverranno attivamente, attraverso la formazione della terna, alla designazione degli intendenti, il gruppo linguistico italiano mancherà a tale appuntamento. Inoltre, il sovrintendente dovrà avere piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. La provincia provvederà con propria legge a disciplinare la nomina dell'intendente alla scuola tedesca, e non sappiamo se nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. È chiaro, però, che in tutto questo delicato settore non potranno mai essere bandite le valutazioni di ordine politico, e mai sarà data preminenza alle valutazioni tecnico-culturali.

Ecco, dunque, alcune considerazioni conclusive sulla portata della norma. Gran parte della competenza dello Stato e quindi del Ministero della pubblica istruzione è stata tra-

sferita alla provincia anche per la scuola italiana. La scuola alto-atesina, che fino ad oggi conservava qualche linfa di unitarietà, si scinde in tre tronchi nettamente distinti e indipendenti, con proprie gerarchie. Gli insegnanti rimarranno statali per quanto concerne lo stato giuridico, ma dipendenti amministrativamente dalla provincia, specie quelli di lingua tedesca, e non potranno non risentire della nuova situazione, con evidente pericolo della libertà didattica. L'intendente della lingua tedesca, che coprirà in tali settori i ruoli attuali del provveditore agli studi, sarà espressione della giunta provinciale, e quindi una forza politica che non è forza tecnica. La scuola materna potrà essere addirittura amministrata dall'assessore provinciale della pubblica istruzione; e in uno statuto di nuovo conio che tende apparentemente alla tutela della integrità dei gruppi linguistici ci sarà, proprio nell'assetto della scuola, il mezzo per la erosione etnica, a danno ovviamente delle oasi italiane alla periferia.

Ci sono altri aspetti che accenno soltanto per ragioni di brevità e che comportano molte considerazioni critiche per la loro contraddittorietà in materia di personale amministrativo, di consiglio scolastico: una serie di lacune che daranno vita senz'altro a moltissimi inconvenienti.

Ecco dunque tutta un'altra serie di preoccupazioni e di riserve che motivano la nostra ferma, irriducibile opposizione in linea generale su tutta la presente legge costituzionale, e in particolare sull'articolo 12 per la materia scolastica. Ed ecco anche le ragioni dei nostri emendamenti modificativi, sostitutivi e soppressivi che, per le considerazioni da me già ampiamente svolte, presumono di correggere storture, colmare lacune, chiarire laddove chiaro non è; e che perseguono due obiettivi precisi: da un lato, salvaguardare gli interessi della minoranza di lingua italiana, da un altro lato irrigidire la difesa di quella unità dello Stato che è condizione *sine qua non* per il progresso della nazione.

Per convincerci della validità della nostra posizione critica basta operare una rapidissima comparazione nel lontano passato o negli anni più recenti (si tratta in fondo della stessa gente) proprio in materia di istruzione. La verità è che non si vogliono tutelare gli interessi del gruppo di lingua italiana.

Desidero richiamare all'attenzione della Camera un episodio. Oggi il conflitto tra le due nazionalità riemerge e si aggrava, e si badi bene non per colpa nostra, di noi ita-

liani, ma per colpa e volontà della parte dirimpettaia. Ne vogliamo un ultimo esempio? Vi ricordo un episodio gravissimo, esemplarmente rivelatore dei sentimenti e del modo di fare dei responsabili locali della pubblica istruzione.

Forse gli onorevoli colleghi rammentano che il ministro della pubblica istruzione, nel quadro delle manifestazioni organizzate per celebrare il centenario dell'unità d'Italia, inviò una serie di stampati a tutte le scuole perché fossero affissi nelle aule e illustrati agli alunni. Ebbene, il direttore dell'istituto tecnico di Bolzano respinse il plico degli stampati... al mittente. E il « mittente », che poi era il ministro della pubblica istruzione, senatore Bosco, lungi dal prendere contro il dirigente dell'istituto l'unico e radicale provvedimento che s'imponeva, e cioè la destituzione, si limitò a fargli inviare una lettera dal Gabinetto per « ricordargli gli elementari doveri di insegnante responsabile di un istituto nazionale » e per « stigmatizzare il suo comportamento ». La blanda missiva venne a suo tempo ulteriormente attenuata da un'interpretazione di « ambienti competenti » in cui si avvertiva che « criticando l'atteggiamento del direttore della scuola di Bolzano, il Gabinetto del ministro aveva voluto richiamare al loro dovere di educatori tutti gli insegnanti delle scuole italiane ».

Questo episodio comprova le profonde riserve che persistono nella comunità atesina di lingua tedesca in materia di pubblica istruzione. Noi non possiamo adoperarci per facilitare questo suo disegno che non collima, non coincide, ma è in gravissimo contrasto con i superiori interessi dello Stato e che ci inducono a persistere nella decisa posizione contraria assunta fin dal primo momento su questo vitale problema nazionale. Posizione tanto più valida contro questa « scuola a tre facce », che opererà a scapito della italianità in quelle zone costate al popolo nostro tanti sacrifici e tanto sangue.

Appare doverosa una considerazione politica conclusiva. Anche su questo punto della istruzione il Governo offre la prova di aver barattato con l'Austria la pratica rinuncia del nostro Stato ad esercitare i suoi diritti e i suoi compiti fondamentali in Alto Adige, delegandoli per la massima parte alla *Volkspartei* che governerà la provincia di Bolzano anche attraverso la scuola, soprattutto attraverso la scuola, con facoltà di discriminare i cittadini e i figli dei cittadini di lingua italiana.

Crede che con questa legge, e in modo particolare con questa norma sulla scuola, che

sostanzialmente nei suoi effetti immediati e mediati favorisce il regresso della italianità nella terra atesina, si preparano e si creano le premesse per l'ultimo definitivo atto di questa *escalation* antiitaliana, cioè la richiesta, prima o poi, dell'autodeterminazione.

È troppo, a questo punto, parlare di tradimento? Noi, onorevoli colleghi, diciamo di no. E lo diciamo al termine di questa discussione sul « pacchetto » che meritava e merita una sua drammatizzazione, ma che finisce quasi in clima idilliaco, a conferma del senso di smobilitazione generale della nostra classe politica. A questi effetti, purtroppo, consentiti da un larghissimo schieramento di questo Parlamento, che ogni giorno di più dimostra di distaccarsi dal paese reale, che va soprattutto dalla democrazia cristiana fino ai socialisti con la complicità dei comunisti, solo il Movimento sociale italiano — e ciò va ascritto a suo onore — si oppone in nome dei diritti e degli interessi della nazione. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il quarto capoverso con il seguente:*

Sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, il Ministero della pubblica istruzione nomina un sovrintendente scolastico, per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma. Le attribuzioni del sovrintendente saranno determinate con legge statale in armonia con l'ordinamento scolastico nazionale e tenendo presenti le particolari esigenze delle minoranze linguistiche.

12. 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quillieri, Serrentino.**

*Sostituire l'ottavo capoverso con il seguente:*

La determinazione dei programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano deve essere fatta d'intesa con il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

12. 2. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quillieri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Signor Presidente, con il primo emendamento noi chiediamo una diversa formulazione del quarto capoverso dell'articolo 12. Il motivo della nostra proposta è che quando la norma presente, nel ristrutturare l'ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano, prevede la nomina di un sovrintendente scolastico con compiti di amministrazione e di vigilanza, questa norma dimentica che nell'attuale legislazione il sovrintendente è competente solo in materia di edilizia scolastica. Parlare di amministrazione e di vigilanza, quando non si sa con precisione quali siano i compiti del sovrintendente, significa in pratica non dire nulla. Quindi, a nostro avviso, si tratta di una norma inefficiente. Il nostro emendamento, prevedendo invece l'emanazione di una legge statale che fissi le attribuzioni del sovrintendente, tende a colmare il vuoto contenuto nell'articolo e precisa quindi quanto dispone il « pacchetto » senza inficiarne la sostanza.

Con il secondo emendamento, invece, chiediamo la sostituzione dell'ottavo capoverso dell'articolo 12 con un'altra norma, per disporre che la determinazione dei programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano deve essere fatta d'intesa con il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il motivo è questo. Dal momento che la scuola in lingua tedesca della provincia di Bolzano è, al pari di quella in lingua italiana, scuola pubblica, parlare di equipollenza — qui è il punto — dei diplomi finali a nostro avviso è un non senso. D'altronde, la determinazione dei programmi di esami e di insegnamento attualmente è fatta solo dal Ministero della pubblica istruzione. Se le particolari esigenze della scuola in lingua tedesca debbono opportunamente trovare un portavoce nella provincia di Bolzano — e questo noi lo riconosciamo — è altrettanto opportuno però che la determinazione dei programmi di insegnamento e di esame avvenga di intesa tra Consiglio superiore della pubblica istruzione e gli organi competenti della provincia di Bolzano.

Raccomando entrambi gli emendamenti all'attenzione e all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Nel primo capoverso sopprimere le parole: materna, degli alunni, ugualmente.*

**Luzzatto, Scotoni, Malagugini, Lattanzi, Pigni, Lizzero, Boiardi, Caruso, Lavagnoli, Mazzola.**

BOIARDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOIARDI. Ritiriamo questo nostro emendamento e vogliamo spiegare brevemente le ragioni. La sua presentazione era stata dettata dalla incoerenza che, a nostro avviso, pareva esservi tra il terzo capoverso e il primo. Il terzo stabilisce infatti che sia attribuita al padre la potestà di scegliere per i propri figli l'iscrizione alla scuola di una lingua o dell'altra. Il primo capoverso viceversa pare quasi confermi un sospetto che noi avevamo dall'inizio, cioè quello di un passaggio meccanico a ciascuna scuola partendo dalla suddivisione e partecipazione all'uno o all'altro gruppo linguistico, per cui chi è del gruppo di lingua tedesca debba andare fatalmente alla scuola tedesca e viceversa. A noi pare che questa meccanicità sarebbe una scelta erranea sotto ogni profilo dal momento che l'opportunità migliore starebbe nel fatto che chi è di madrelingua tedesca frequenti la scuola italiana e viceversa, per arrivare a un possesso delle due lingue praticamente uguale, come noi del resto abbiamo suggerito in tutti i nostri emendamenti, per arrivare effettivamente a stabilire dei rapporti fondati su un reale bilinguismo che sia anche comprensione di due culture, passaggio a un cosmopolitismo nuovo filtrato attraverso la pratica sociale, e non invece un fatto superficiale.

Ci pare che il terzo comma chiarisca in modo abbastanza preciso gli equivoci che potrebbero emergere dal primo comma. Sottoporre la questione a un voto che rischiasse di essere negativo, significherebbe sancire una situazione di equivocità che vogliamo sia elusa facendo presente che noi crediamo fermamente che il terzo comma faccia testo a proposito di ogni possibile interpretazione. Per questa ragione ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Prima dell'ultimo capoverso, inserire le parole: Il ministro della pubblica istruzione può istituire, d'intesa con la provincia di Bolzano, scuole a carattere sperimentale aperte agli alunni di tutti i gruppi linguistici.*

**Scotoni, Luzzatto, Malagugini, Lattanzi, Lizzero, Boiardi, Caruso, Pigni, Lavagnoli, Mazzola.**

L'onorevole Scotoni ha facoltà di svolgerlo.

SCOTONI. Dalle proposte avanzate dal Governo e contenute nel « pacchetto » risulta un tipo di scuola rigidamente differenziata. Noi ci rendiamo conto che in questo momento ciò può essere la base necessaria di partenza per un mutamento che potrà verificarsi auspicabilmente in futuro. Per questo abbiamo presentato il nostro emendamento che si propone appunto di prospettare, partendo dalla situazione attuale, la possibilità di ricercare nuove forme di avvicinamento e di contatto tra i vari tipi di scuola. Questa nostra proposta non è stata accolta dai colleghi della *Südtiroler Volkspartei*, mi pare per stati di animo e preoccupazioni che non provengono da un ragionamento o da una motivazione, che non mi risulta siano stati esposti. Credo che, proprio per consentire che in avvenire il discorso, forse con animo più sereno e in condizioni diverse, possa essere ripreso, non sia il caso in questo momento che un voto del Parlamento renda più difficile l'inizio di un tale processo.

Per questo motivo ritiro l'emendamento anche a nome degli altri firmatari.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo periodo del primo capoverso, con il seguente:*

Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartita da docenti per i quali tale lingua è quella materna;

*Sostituire il nono capoverso con il seguente:*

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna;

*Al tredicesimo capoverso aggiungere le parole:* il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere comunque non inferiore a tre.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. È necessario premettere che anche la maggioranza della Commissione pensa che, in una situazione come quella della provincia di Bolzano, dove convivono popolazioni di lingua diversa, l'ideale sarebbe rappresentato da una convivenza nella quale, pur mantenendo ciascun gruppo linguistico le sue caratteristiche, la sua individualità, le sue tradizioni, la sua cultura e la sua autonomia, fra i gruppi stessi si stabilissero dei rapporti di collaborazione, integrazione e compenetrazione reciproca.

Questo discorso, che vale in generale per tutti i rapporti della vita sociale, vale a maggior ragione per la scuola. Sarebbe certamente augurabile che le comunità etnonazionali conviventi cominciassero a collaborare già nelle aule scolastiche: infatti il bilinguismo deve essere la caratteristica di zone bilingui come questa.

Non possiamo però dimenticare quanto vi è dietro le nostre spalle, cioè quello che è avvenuto nel passato. Non possiamo dimenticare che stiamo uscendo da una situazione di grave crisi degli spiriti, di tensione, di polemiche reciproche e da un periodo nel quale le comunità che dovevano convivere erano fra loro in rapporti tutt'altro che pacifici.

È necessario, molte volte, adottare determinati provvedimenti di distinzione per poi sperare che le cose distinte, in un clima politicamente e spiritualmente più disteso e sereno, possano ricomporsi in una sintesi più democratica e civile di convivenza reale.

È questo il momento particolare nel quale noi ci troviamo ed è proprio in considerazione di questo fatto che la maggioranza accetta di istituire per l'ordinamento scolastico un regime che è di regola separatista.

Questo non esclude la nostra profonda convinzione che debba essere perseguito l'ideale di un superamento di questa situazione. Riteniamo tuttavia che il superamento di tale situazione debba avvenire negli spiriti e non possa essere imposto da una legge; deve trattarsi di un fatto spontaneo, di una ricerca e di una conquista spontanea che scaturisca dalla esperienza e dalla maturazione quotidiana di un regime di civile convivenza tra quelle popolazioni.

È per questo che la maggioranza della Commissione non ritiene opportuno inserire nella legge l'obbligo della creazione di scuole miste, né ritiene necessario che la creazione di tali scuole sia prevista esplicitamente dalla legge come possibilità; del resto nel testo proposto dal Governo e fatto proprio dal-

la Commissione non vi è nulla che impedisca o vieti la creazione di scuole miste un domani, quando il momento sarà politicamente e psicologicamente maturo, come frutto della spontanea iniziativa delle popolazioni e delle autorità di quelle province.

Ecco perché prendiamo atto con soddisfazione del ritiro degli emendamenti Luzzatto e Scotoni che esprimevano questa stessa aspirazione, che è di tutta la maggioranza della Commissione. Se la Camera fosse stata costretta ad esprimersi sull'emendamento, nell'ipotesi in cui fosse stato respinto — come era probabile data la situazione attuale — questo avrebbe potuto significare una preclusione all'iniziativa spontanea che può sorgere in questa direzione nei prossimi anni.

Per le stesse ragioni debbo esprimere a nome della maggioranza della Commissione parere contrario agli emendamenti De Marzio 12. 3 e 12. 6, connessi tra loro, i quali tendono a rendere possibile l'istituzione delle scuole miste. Essi non prevedono, per la verità, la creazione obbligatoria di scuole miste, come si vede leggendo l'emendamento De Marzio 12. 3, il quale parla di istituzione di scuole miste « quando e dove sia possibile ». Anche questo emendamento riconosce implicitamente che nell'attuale situazione psicologica, spirituale e politica dell'Alto Adige l'imposizione di scuole miste per legge sarebbe inaccettabile, mentre si condivide l'ipotesi della creazione spontanea, sperimentale, di queste scuole miste.

Lo stesso discorso che ho fatto per ringraziare i colleghi Boiardi — che ha ritirato l'emendamento Luzzatto — e Scotoni — che ha ritirato il suo emendamento — è valido anche nei confronti dei rappresentanti del Movimento sociale italiano, che non sappiamo se insisteranno nella votazione dei loro emendamenti. Ci auguriamo, comunque, che anch'essi li ritirino, per le ragioni che ho detto.

MENICACCI. Non si tratta di un obbligo, però.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Allo stato attuale esiste una possibilità e non c'è bisogno di scriverlo nella legge. Il respingere il vostro emendamento può costituire domani, in sede di applicazione pratica, un motivo di remora, nell'ipotesi in cui dovessero sorgere spontaneamente iniziative in questo senso.

La maggioranza della Commissione è contraria anche all'emendamento De Marzio 12. 4 per una ragione logica. Con esso si pro-

pone di accertare, per mezzo di una determinata commissione, se la lingua materna dell'alunno sia quella denunciata. Mi pare che questo sia in contrasto con il comma terzo dell'articolo 12, che stabilisce con chiarezza (e questo è un punto fondamentale assolutamente irrinunciabile) che l'iscrizione degli alunni alle scuole della provincia di Bolzano avviene su istanza del padre o di chi ne fa le veci, cioè a seguito di una opzione del tutto soggettiva del padre o dell'esercente la patria potestà. La frequenza all'una o all'altra scuola trova, quindi, la sua esclusiva legittimità in questo atto istantaneo di scelta soggettiva del padre.

Ebbene, come è possibile accertare se la scelta del padre sia in contrasto con la lingua materna effettivamente praticata, quando non abbiamo alcuna possibilità di considerare più legittima, come titolo di iscrizione all'una o all'altra scuola, la lingua materna effettivamente parlata e soprattutto nessuna possibilità pratica di accertare quale lingua materna venga effettivamente parlata? È una indagine diabolica ed impossibile, un'indagine che si appalesa in aperto contrasto con il principio fondamentale della legittimità della scelta sancito dal comma terzo dell'articolo 12, che è bene resti immutato, anche perché la scelta della frequenza all'una o all'altra scuola non comporta in alcuna maniera una scelta di appartenenza all'uno o all'altro gruppo.

La maggioranza della Commissione ritiene poi di esprimere parere contrario all'emendamento Biondi 12. 1, che si preoccupa di precisare, fra l'altro, che le attribuzioni del sovraintendente devono essere determinate con legge statale, in armonia con l'ordinamento scolastico nazionale. Non è che noi non si sia d'accordo sul contenuto di questa norma; gli è, però, che riteniamo che non vi sia bisogno di introdurla in questa legge, dal momento che già risulta dalle leggi vigenti, che non vengono assolutamente abrogate.

L'emendamento Almirante 12. 5 è di natura formale, così come lo è l'emendamento Almirante 12. 7, per cui la maggioranza della Commissione non ritiene che esistano sufficienti ragioni per accettarli.

L'emendamento Biondi 12. 2 formula in maniera diversa la norma che sostanzialmente è contenuta al comma ottavo dell'articolo 12. La Commissione a maggioranza non ritiene che vi siano ragioni valide per la sua accettazione. Per la verità, l'emendamento contiene anche una modifica di sostanza e non solo di fatto, giacché sostituisce

al concetto del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quello dell'intesa, cioè rende praticamente vincolante il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Orbene, la maggioranza della Commissione ritiene che la garanzia che è stata introdotta con il « sentito » sia sufficiente per assicurare la necessaria omogeneità di orientamento dei programmi scolastici, che deve valere anche per le scuole di lingua tedesca proprio ai fini della riconoscibilità dei titoli, cioè della loro equipollenza.

Vi è un ultimo emendamento, l'emendamento De Marzio 12. 8, che propone di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 12 con il quale si stabilisce l'obbligo di sentire la provincia di Bolzano nell'ipotesi in cui si volesse istituire l'università bilingue. Pare alla maggioranza della Commissione che questa riserva di consultazione con la provincia di Bolzano, che è espressione della popolazione di lingua tedesca o ladina che vive in quelle valli, debba, per rispetto democratico e per una ragione di coordinamento tra i vari poteri dello Stato, essere conservata proprio perché la creazione di una università bilingue, cioè destinata ad andare incontro anche alle esigenze specifiche di questa provincia, è un argomento sul quale è più che giusto e legittimo sentire il parere dei diretti interessati. Ripeto: si tratta soltanto di un parere, che non muta nulla nelle competenze generali in materia di università.

Quanto agli emendamenti della Commissione, essi sono di portata assai limitata, per cui sarà abbastanza rapida la mia illustrazione. Vi è un primo emendamento che propone di demandare alla legge provinciale la determinazione della classe elementare dalla quale deve avere inizio l'insegnamento della seconda lingua. Infatti nel testo attuale del Governo è stabilito che l'insegnamento della seconda lingua, quindi del tedesco nelle scuole italiane, dell'italiano nelle scuole tedesche, deve cominciare dalla terza classe elementare. Siccome al riguardo vi sono delle opinioni contrastanti nel campo della pedagogia, e si sostiene da taluni che è più opportuno iniziare l'insegnamento della seconda lingua nella seconda classe elementare anziché nella terza classe, per non avere la presunzione di risolvere il problema con una legge costituzionale in maniera un po' affrettata, si è ritenuto opportuno di demandare alla legislazione provinciale la soluzione di questo specifico problema: se comin-

ciare, cioè, l'insegnamento della seconda lingua nella seconda o nella terza classe elementare.

Vi è un altro emendamento della Commissione al nono comma, che tende a trasferire alle dipendenze della provincia tutto il personale non insegnante, cioè il personale amministrativo del provveditorato agli studi, e non, come è previsto adesso, soltanto il personale non insegnante amministrativo addetto alle scuole di lingua tedesca. Di conseguenza anche il personale non insegnante addetto alle scuole di lingua italiana e di lingua ladina — ripeto: personale non insegnante, quindi soltanto amministrativo — che lavora alle dipendenze del sovrintendente e dell'intendente per la lingua ladina passerà alle dipendenze della provincia: e ciò per ovvie ragioni di organicità e di semplicità amministrativa.

Vi è poi un terzo ed ultimo emendamento della Commissione al tredicesimo capoverso, nel quale si stabilisce che il consiglio scolastico provinciale deve essere composto da rappresentanti degli insegnanti della scuola italiana, tedesca e ladina in proporzione alle rispettive consistenze. È stato osservato che gli insegnanti di lingua ladina rispetto agli insegnanti di lingua tedesca e italiana sono di numero scarsamente consistente, per cui il criterio della proporzione può portare al risultato di non vederne presente neanche uno nel consiglio scolastico o, nella migliore delle ipotesi, soltanto uno: essendosi ritenuto tale rappresentanza insufficiente, si propone da parte della Commissione di far salvo comunque che nel consiglio scolastico il gruppo ladino deve in ogni caso essere rappresentato da almeno tre componenti.

Queste sono le ragioni degli emendamenti che la Commissione raccomanda all'approvazione dell'Assemblea.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non a caso l'articolo 12, contrariamente alla logica dei numeri, è l'ultimo articolo che esaminiamo e che votiamo, perché vi è la logica delle cose che sovrasta la logica delle cifre; ho detto « non a caso », in quanto l'articolo 12, riguardante i problemi della scuola, concerne le prospettive in Alto Adige relativamente a ciò che sta a cuore a tutti noi, al

di sopra delle parti, cioè la convivenza pacifica tra le due comunità.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Ballardini, ha dichiarato — cito le sue testuali parole — che si statuisce nella scuola in Alto Adige un regime di separazione. Ora separazione vuol dire *apartheid*; è un brutto vocabolo che indica brutte situazioni esistenti tuttora in altre civili parti del mondo e che fino ad ora in Italia non c'erano o per lo meno non nella misura e con la rigidità — uso un altro vocabolo adottato dall'onorevole Scotoni poco fa — che questa legge, purtroppo, statuisce.

Ed allora io vorrei ripetere a voi in sintesi il paradossale ragionamento che ha fatto testé il relatore per la maggioranza, che non so se sia stato percepito fino in fondo. L'onorevole Ballardini ha detto: vogliamo giungere alla convivenza pacifica; per la scuola è indubbiamente la base per poter educare i cittadini dell'Alto Adige, dell'una e dell'altra comunità, alla convivenza pacifica; vi sono state fino ad ora polemiche pesanti che hanno riguardato la scuola; gli animi sono tuttora inquieti; siccome gli animi sono inquieti noi dobbiamo accettare di stabilire un regime di separazione nella scuola perché così facendo noi lasciamo aperta la prospettiva per un regime di non separazione.

È come chi dicesse: io desidero che i coinquilini di questo stabile giungano fra loro ad una convivenza pacifica e ad una perfetta intesa; siccome io lo desidero e siccome vi sono state delle polemiche o addirittura delle risse fra i coinquilini di questo stabile, io determino con legge la costruzione di porte con chiavistelli a doppia mandata che impediscano ai coinquilini di comunicare fra di loro; stabilendo così un regime di separazione, di rigida *apartheid*, io predispongo i singoli coinquilini a comprendersi meglio.

Ora se tutto ciò venisse detto per scherzo e al termine di un dibattito di scarso rilievo, potremmo anche pensare che l'onorevole Ballardini e i colleghi della maggioranza si sono divertiti ed hanno voluto rasserenare il clima anche qui attraverso una serie di piacevoli battute. Ma queste non sono piacevoli battute, sono realtà legislative, addirittura costituzionali, che vengono a cadere come altrettante ghiottine sulla popolazione, di lingua tedesca o di lingua italiana, non importa, dell'Alto Adige.

E allora, onorevoli colleghi, a questo punto diamo un senso alle posizioni politiche in quest'aula. La nostra posizione politica, che è stata definita non soltanto in questo dibat-

tito ma anche in occasione di tutti i precedenti dibattiti sull'Alto Adige come una posizione politica chiusa alle prospettive e isteronazionalistica, si rivela come una posizione politica aperta alle prospettive e non isteronazionalistica. Le posizioni politiche di altre parti e segnatamente delle parti di sinistra e di estrema sinistra, che sono state sin qui definite, in questo dibattito e nei precedenti, come posizioni aperte alle prospettive e intese a determinare la pacifica convivenza fra le due comunità in Alto Adige, si presentano invece, attraverso la ingloriosa ritirata e dei comunisti e dei socialproletari, come posizioni di manifesto consenso: consenso nel voto.

E i ragionamenti, onorevole Scotoni, aggravano il significato del voto. Quando i ragionamenti vanno in un senso e il voto, purtroppo, va in senso diverso le posizioni politiche della sinistra, e della estrema sinistra, si appalesano come posizioni politiche di effettivo consenso ad una politica che il socialista onorevole Ballardini ha definito di separazione tra le due comunità in Alto Adige e che l'onorevole Scotoni ha definito rigida, e rigida nel senso appunto, di separazione, di *apartheid*.

Qual era la portata dell'emendamento, per essere più precisi, che l'onorevole Luzzatto ha ritenuto di ritirare? Era un emendamento che noi approvavamo in pieno e che facciamo nostro, onorevoli colleghi, e sul quale chiediamo che si voti, sia pure per alzata di mano.

Qual era la portata di quell'emendamento? Io ero presente in Comitato dei 9, quando esso fu illustrato con dovizia di esatti argomenti da parte dell'onorevole Luzzatto. L'onorevole Luzzatto, se io non sbaglio (e anche dal banco della Presidenza egli mi può cortesemente correggere se dovessi male interpretare quello che era il suo pensiero e che penso lo sia ancora), proponeva che venissero cancellate nel primo capoverso, primo periodo, quattro parole: la parola « materna », le parole « degli alunni », la parola « ugualmente ». Sicché il primo capoverso avrebbe suonato così: « Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua italiana o tedesca da docenti per i quali tale lingua sia quella materna ».

Andava bene per l'onorevole Luzzatto, andava benissimo per me e per tutti quanti noi e faceva cadere, almeno in parte, la separazione, l'*apartheid*.

Il testo invece con quelle quattro parole come suona? « Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elemen-

tari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna ». Quindi, separazione al vertice, separazione alla base, separazione razziale per quanto riguarda i docenti, separazione razziale per quanto riguarda gli alunni: tu sei alunno di lingua materna tedesca, devi andare alla scuola nella quale il docente sia di lingua materna tedesca; tu sei alunno di lingua materna italiana, devi andare alla scuola nella quale il docente sia di lingua materna italiana. Non è permesso a te genitore di lingua materna italiana di mandare il tuo ragazzo alla scuola di lingua tedesca, con docenti di lingua tedesca; non è permesso a te genitore di lingua materna tedesca mandare il tuo ragazzo alla scuola di lingua italiana con docenti di lingua materna italiana.

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole Almirante, mi permetta un'interruzione non come presidente dell'Assemblea, ma come deputato da lei chiamato in causa direttamente. Poco fa l'onorevole Boiardi ha dichiarato le ragioni per cui ritiriamo l'emendamento. L'onorevole Ballardini a nome della maggioranza della Commissione ha dato l'interpretazione precisa del terzo comma di questo articolo. Quindi, se lei ritiene far proprio questo emendamento, forse otterrebbe un effetto opposto a quello che lei si propone.

**ALMIRANTE, Relatore di minoranza.** Ciò è impossibile perché non sono in condizioni, purtroppo, di mutare la volontà politica delle altre parti. Anticipando comunque ciò che volevo dire a conclusione di questo mio rapidissimo intervento, devo affermare che, anche formalmente, la tesi esposta dall'onorevole Ballardini, alla quale ora si riallaccia l'onorevole Luzzatto, è inesatta, perché, signor Presidente, mi permetto di farle osservare che questo non soltanto è un disegno di legge di natura costituzionale, ma anche legato (io voglio accettare la tesi governativa, non riprendere le nostre tesi) ad una serie di adempimenti vincolati.

Nel calendario operativo è compresa anche l'approvazione, anzi soprattutto l'approvazione di questo disegno di legge e il calendario operativo si concluderà con una determinata quietanza liberatoria e, prima che si giunga alla quietanza liberatoria, certamente non potrà essere modificato il testo del « pacchetto ». Quindi non è vero che approvando in un determinato modo il testo del « pacchetto » e

non precludendo con votazioni contrarie determinate modifiche non si chiude il passo a determinate modifiche, perché il passo alle modifiche, anche in prospettiva, è chiuso dalla natura particolare di questo disegno di legge, cioè dal fatto che esso è legato agli impegni internazionali i quali andranno a concludersi tra qualche anno; e perché si possa, anche dopo la quietanza liberatoria, procedere al mutamento di queste norme occorreranno, evidentemente, nuove trattative internazionali. Non vi è alcun dubbio.

Quindi è del tutto falsa (e mi dispiace che sia stata sostenuta da uomini che sanno queste cose, che ne sono competenti, talora da uomini che alle trattative hanno partecipato) la tesi secondo cui, anche in avvenire, si possa giungere a una modificazione. Non dico in un lontano avvenire: tutti ci auguriamo che, in un avvenire più o meno lontano, tutto ciò possa essere modificato. Voi vi augurate che ciò avvenga in un certo modo, noi in un altro; certo non pensiamo di approvare una legge eterna, bensì una legge diversa dalle altre quanto alla durata, dal momento che anche in avvenire essa non sarà modificabile per libera iniziativa, sia pure costituzionale, del Governo e del Parlamento italiano, ma nel quadro di nuove iniziative internazionali; e soprattutto queste norme, alle quali non a caso i dirigenti della *Volkspartei* hanno dimostrato di tenere moltissimo, richiederanno una pesante trattativa internazionale, il giorno in cui, dopo la quietanza liberatoria, l'Italia ritenesse di doverne chiedere la modifica.

Perciò non ha alcun fondamento ciò che è stato detto or ora dall'onorevole Luzzatto, naturalmente non nella sua qualità di Presidente, ma di deputato; e non ha fondamento neanche la più modesta giustificazione del ritiro dell'emendamento socialproletario con riferimento al terzo comma, perché anche di questo parlò l'onorevole Luzzatto nel « Comitato dei 9 », dicendo che anche il terzo comma lo preoccupava, come preoccupa noi. In esso, infatti, si dice: « L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci ».

Sin qui tutto bene, tanto è vero che noi non insistiamo sul nostro emendamento relativo ad una verifica della lingua materna, ritenendo giuste le motivazioni che sono state adottate in contrario.

Ma il comma prosegue: « Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma

sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa». Questo significa che il preside di una scuola di lingua tedesca può negare, a un genitore di lingua italiana che voglia iscrivere il figlio a quella scuola, la possibilità dell'iscrizione; e questo sarebbe in armonia con la legge. Ma può accadere che la lingua materna sia incerta: vorrei sapere chi l'accerta, chi la verifica e attraverso quali norme.

I colleghi della *Volkspartei* sanno bene che al riguardo si sono avute polemiche di portata storica. Si discute ancora sulla validità del censimento austriaco del 1910 in rapporto a quello italiano del 1921, proprio perché diverso fu il metodo di accertamento (non voglio dire le finalità politiche). Una cosa è la lingua materna, una cosa è la lingua d'uso. È molto difficile, in una regione dall'esperienza mistilingue secolare, stabilire se si tratti veramente di lingua materna o se si tratti di lingua di uso. Non vi sono commissioni di accertamento, non vi sono metodi obiettivi di accertamento. Qui si ledono gli interessi morali e spirituali e culturali di tutte le famiglie tedesche di lingua italiana in Alto Adige, ammettendo che un preside possa negare l'iscrizione.

Contro il diniego, si ricorre all'autonoma sezione di Bolzano di quel tale tribunale di giustizia amministrativa del quale abbiamo parlato in precedenza e che si è voluto persino esso politicizzare, costituendo una sezione autonoma in provincia di Bolzano, che sarà anch'essa largamente controllata dalla *Volkspartei*. Cadono allora tutti i motivi, quelli più importanti e quelli meno importanti, per i quali il gruppo socialproletario ha detto di voler ritirare i suoi emendamenti; e quelli per i quali il gruppo comunista ha detto — e ci dispiace — di ritirare un emendamento che era più modesto nella portata e che, come disse l'onorevole Scotoni in sede di « Comitato dei 9 », si limitava a tentare di aprire una prospettiva. Voi rinunciate anche al tentativo di aprire una prospettiva, nel timore di chiuderla.

Ho già detto che, con questo testo, ogni prospettiva si chiude per molti anni. Quando il gruppo comunista rinuncia al nobile tentativo di aprire una prospettiva, ci mette in condizioni di denunciare le corresponsabilità e le complicità politiche dell'estrema sinistra con quel partito della *Volkspartei* che essa tante volte ha definito reazionario e classista di destra. Ci troviamo pertanto nella doverosa condizione di far nostri quegli emendamenti, perché vi sia qualcuno che, nel Parlamento italiano, si batte fino in fondo contro il regime

di separazione nella scuola che voi volete istituire.

Noi manteniamo in piedi, quindi, i nostri emendamenti, ad eccezione del 12. 4, e voteremo in favore di tutti gli altri nostri emendamenti; voteremo in favore dei modesti emendamenti proposti dalla Commissione, che sono semplicemente di chiarimento e non comportano modifiche sostanziali; votiamo in favore dell'emendamento presentato dal gruppo liberale e facciamo nostri — ripeto — gli emendamenti Luzzatto e Scotoni. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Signor Presidente, le osservazioni dell'onorevole Almirante e quelle, anche più ampie, che sono state svolte poc'anzi dal collega Menicacci a sostegno degli emendamenti del Movimento sociale all'articolo 12 sono indubbiamente apprezzabili, ma hanno un vizio di origine (se mi consente l'onorevole Almirante) perché attribuiscono un peso preminente al tema delle strutture scolastiche e non ne danno alcuno, a nostro giudizio, all'elemento umano, soprattutto ai giovani, che nella scuola dovranno pure compiere, anche in Alto Adige, la propria esperienza e formarsi culturalmente e civilmente.

Le strutture sono quelle di cui si è discusso, di cui hanno parlato i relatori, di cui si è a lungo dissertato nella commissione del 19 e che sono state tradotte nel « pacchetto ». Alla base restano sostanzialmente però quelle dello statuto del 1948, il quale a sua volta — e non lo si è ricordato — esprimeva una propensione locale ad orientamenti differenziati per gruppi linguistici che era già stata attuata di fatto prima ancora dello stesso statuto. C'è stato, ha detto il Presidente del Consiglio, uno sviluppo organizzativo, nel senso che si articola praticamente un interesse riconosciuto a che i giovani siano istruiti nella lingua materna da insegnanti appartenenti allo stesso gruppo linguistico.

Questa articolazione, onorevoli colleghi, ce ne rendiamo ben conto, è certamente una articolazione perfettibile. Tanto è vero — e lo diciamo lealmente — che ne avremmo desiderata noi stessi una diversa. Per esempio, tra le molte cose che sono state qui evocate, sarebbe stato certamente auspicabile affacciare, sia pure in via di ipotesi, una prospettiva che associasse al mistilinguismo già in atto

per ciò che ha riferimento alla scuola privata, un mistilinguismo analogo anche in alcune scuole pubbliche per iniziativa della provincia di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

È stato detto da qualcuno che un riscontro, che sarebbe stato condotto in altri paesi europei dove c'è un'analogia di situazioni, avrebbe dimostrato che un esperimento di questo tipo porta a risultati — diciamo così — confusi. Può darsi; ma è più leale affermare che il quadro politico generale si è rivelato ancora immaturo per recepire un discorso di questa fatta che, del resto, come ho avuto l'onore di affermare ieri sera in questa sede, è coperto da un più generale discorso sulla emendabilità della legge.

Ma qui appunto, onorevoli colleghi, soccorre il ruolo della gioventù della provincia di Bolzano, chiamata a vivere come poche altre — in un'epoca di grande movimento e in un naturale storico crocevia di civiltà — una esperienza, che si può definire e ritenere esaltante, di confronti culturali che son prima di tutto confronti vitali.

Non toccherebbe al rappresentante del Governo dire queste cose, ma lo faccio con senso di responsabilità. Se con le strutture, quali emergono dalla nuova scuola prefigurata per la provincia di Bolzano, si è voluta — ma non lo credo — elevare (come ha detto l'onorevole Almirante) una nuova *apartheid*, un muro invalicabile tra i giovani di distinto ceppo linguistico, l'esperienza — io lo credo fermamente — si incaricherà presto di dimostrare la vanità di questo disegno. Lo ha detto molto bene il collega relatore per la maggioranza e lo ribadisco anch'io. Le grandi matrici culturali, onorevole Almirante, che nel corso di questo lungo dibattito ci è occorso di definire, qualche volta con una certa enfasi (non faccio un rilievo a lei), come la germanità o l'italianità sono, in realtà, delle possenti spinte universalistiche, umanistiche, moderne, tali da suscitare, di per se stesse, nei giovani non la logica sterile della sopraffazione nazionale, ma quella ben più responsabile ed alta del confronto e dell'integrazione. Una logica, onorevoli colleghi, che ha per sé l'avvenire.

Con questo spirito il Governo si dichiara serenamente contrario agli emendamenti proposti dai colleghi del Movimento sociale e del partito liberale italiano, e favorevole ai tre emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. L'onorevole Almirante ha già dichiarato di mantenere

gli emendamenti presentati dal suo gruppo, cui si sono dichiarati contrari la maggioranza della Commissione e il Governo, salvo il 12. 4.

Pongo in votazione l'emendamento 12. 3 De Marzio.

(È respinto).

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, mantiene il suo emendamento 12. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BIONDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 12. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto, soppressivo del primo capoverso, fatto proprio dall'onorevole Almirante.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento della Commissione, accettato dal Governo:

*Sostituire il secondo periodo del primo capoverso, con il seguente:*

Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartita da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 6 De Marzio.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 7 Almirante.

(È respinto).

Onorevole Biondi, mantiene il suo emendamento 12. 2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BIONDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

Pongo in votazione il secondo emendamento della Commissione, accettato dal Governo:

*Sostituire il nono capoverso con il seguente:*

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Scotoni fatto proprio dall'onorevole Almirante.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 12. 8.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il terzo emendamento presentato dalla Commissione, accettato dal Governo.

*Al tredicesimo capoverso aggiungere le parole:* il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere comunque non inferiore a tre.

*(È approvato).*

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione sull'articolo 12, nel suo complesso, con gli emendamenti approvati. Avverto che su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Alfano ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 51, terzo comma del regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

### Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini	Colleselli
Allegri	Compagna
Allocca	Conte
Alpino	Corà
Amadei Leonetto	Covelli
Amadeo	Cristofori
Andreoni	D'Alessio
Andreotti	Dall'Armellina
Anselmi Tina	Damico
Antonozzi	D'Angelo
Ariosto	D'Auria
Armani	de' Cocci
Azimonti	Del Duca
Azzaro	De Leonardis
Badaloni Maria	Delfino
Balasso	Della Briotta
Barberi	Dell'Andro
Barbi	De Maria
Barca	De Martino
Bardotti	de Meo
Baroni	de Stasio
Bartesaghi	Dietl
Bartole	Di Giannantonio
Beccaria	Di Lisa
Bemporad	Di Nardo Raffaele
Bernardi	Di Puccio
Bersani	Donat-Cattin
Bertoldi	Erminero
Biaggi	Esposito
Biagioni	Evangelisti
Bianchi Gerardo	Fanelli
Bima	Felici
Boldrin	Ferrari
Bologna	Ferretti
Borra	Ferri Mauro
Botta	Fioret
Bottari	Fornale
Bozzi	Fracanzani
Bressani	Fracassi
Caiati	Fusaro
Caiazza	Galloni
Calvetti	Giannantonio
Camba	Giolitti
Canestrari	Giordano
Carenini	Gorreri
Cárolì	Granata
Carra	Grassi Bertazzi
Carta	Graziosi
Castelli	Gui
Cattaneo Petrini	Gullo
Giannina	Gunnella
Cesaroni	Helper
Cianca	Ianniello
Ciccardini	Imperiale

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

Ingrao	Raffaelli
Iozzelli	Raicich
Isgrò	Rampa
La Bella	Rausa
La Loggia	Re Giuseppina
Lattanzio	Revelli
Lauricella	Riz
Lettieri	Romanato
Levi Arian Giorgina	Rosati
Lima	Russo Carlo
Longo Pietro	Russo Ferdinando
Lucchesi	Salvi
Lupis	Sangalli
Luzzatto	Sarti
Macciocchi Maria	Savio Emanuela
Antonietta	Scaglia
Maggioni	Scarascia Mugnozza
Magri	Scardavilla
Malagugini	Scarlato
Malfatti Francesco	Schiavon
Mammi	Scianatico
Mancini Antonio	Scipioni
Mancini Vincenzo	Scotoni
Marchetti	Sedati
Mariotti	Senese
Marocco	Sereni
Martini Maria Eletta	Silvestri
Mattarella	Skerk
Mattarelli	Sorgi
Matteotti	Spagnoli
Mazza	Speranza
Mazzarrino	Spinelli
Mengozzi	Spitella
Merenda	Squicciarini
Miceli	Stella
Mitterdorfer	Storchi
Monaco	Sullo
Monti	Tedeschi
Moro Dino	Terrana
Morvidi	Toros
Mussa Ivaldi Vercelli	Traversa
Nannini	Tripodi Antonino
Napolitano Francesco	Truzzi
Ognibene	Urso
Orilia	Vaghi
Pandolfi	Valeggiani
Patrini	Valiante
Piccinelli	Vecchiarelli
Pisicchio	Vicentini
Pisoni	Villa
Pitzalis	Vincelli
Pochetti	Volpe
Prete	Zaccagnini
Racchetti	Zamberletti
Radi	Zanibelli

*Si è astenuto:*

Lucifredi

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bodrato	Nicolini
Bova	Simonacci
Bucalossi	Spadola
Cavallari	Taviani
Colombo Vittorino	Terranova
Ferioli	

(concesso nella seduta odierna):

Barzini	Micheli Pietro
Bertè	Miotti Carli Amalia
D'Arezzo	Riccio
Fabbri	Sgarlata
Laforgia	Tantalo

**La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 15.**

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, insiste sulla richiesta di scrutinio segreto sullo articolo 12 ?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul complesso dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è sciolta. La Camera è convocata, a norma del terzo comma dello articolo 51 del regolamento, per le ore 9,30 di domani, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

Informo la Camera che, a norma del suddetto articolo, i nomi degli assenti, che non siano in congedo regolare, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Allegri	Anselmi Tina
Allocca	Armani
Amadei Leonetto	Azimonti
Amadeo	Azzaro
Andreoni	Badaloni Maria
Andreotti	Balasso



## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1971

Caradonna	Marino
d'Aquino	Menicacci
Delfino	Pazzaglia
Demarchi	Roberti
De Marzio	Romualdi
Franchi	Sponziello
Guarra	Tripodi Antonino
Manco	Turchi

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bodrato	Pintus
Bova	Simonacci
Bucalossi	Spadola
Cavallari	Taviani
Colombo Vittorino	Terranova
Feroli	

(concesso nella seduta odierna):

Barzini	Miotti Carli Amalia
Bertè	Riccio
Fabbri	Sgarlata
Laforgia	Tantalo
Micheli Pietro	

**La seduta è sciolta alle 15,25.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI*

Dott. MANLIO ROSSI

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO